

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Area Risorse Immobiliari; Servizio Cimiteri

FATTO

La signora, erede del sig., in data, ha presentato un'istanza di accesso al Comune di/Area Risorse immobiliari e Servizio Cimiteri.

Chiedeva in particolare copia della “*documentazione di cui alla Concessione cimiteriale in Rep. n.del – Sez., n., successiva nel tempo della sua stipula, ed estrarre copia del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente in quel tempo (anno)*”. Il predetto contratto di concessione era stato sottoscritto del sig., ora defunto, per costruirvi una sepoltura gentilizia per sé ed i suoi familiari.

Motivava l'istanza evidenziando la finalità di adempiere ad eventuali obblighi di Legge scaturenti dal contratto di concessione, nei confronti della Pubblica Amministrazione e di terzi, nonché al fine di disciplinare i rapporti con gli altri coeredi e per provvedere all'eventuale correzione di errori su generalità risultanti nella documentazione o nei manufatti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite dell'avvocato di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso – pur presentato contro un Ente Locale - per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente, nella dedotta qualità di erede del sig., un interesse qualificato, ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta che dovrà pertanto essere ostesa dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Stazione dei Carabinieri di, un'istanza di accesso avente ad oggetto gli *“atti e documenti relativi all'annotazione di servizio effettuata a seguito dell'intervento richiesto dall'Avv. in data verso le ore in, Via”*.

Evidenziava la necessità dei documenti richiesti al fine di poter agire in sede giudiziale civile nei confronti del soggetto per il quale si è reso necessario l'intervento della Forza Pubblica - le cui generalità anagrafiche sono al richiedente sconosciute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che i documenti richiesti devono qualificarsi come atti *“di polizia giudiziaria”* e quindi per il relativo accesso l'istante dovrà richiedere il *nulla osta* alla Autorità Giudiziaria procedente che nel caso di specie è da identificarsi nella Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva il coinvolgimento di un soggetto controinteressato, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, nei confronti del quale occorre integrare il contraddittorio. Essendo tale soggetto sconosciuto al ricorrente tale onere incombe alla amministrazione adita che dovrà, pertanto, notificare al medesimo l'istanza d'accesso ricevuta ed il conseguente ricorso. In secondo luogo si precisa che qualora i documenti richiesti ad una amministrazione attengano ad una indagine della Autorità Giudiziaria, l'amministrazione adita dovrà essa stessa chiedere il *nulla osta* all'accesso alla a.g. procedente, attenendosi poi alle determinazioni assunte dalla medesima in merito.

Conseguentemente la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione resistente a procedere alla notifica al terzo controinteressato, come sopra precisato, nonché a richiedere alla Autorità Giudiziaria procedente il *nulla osta* all'accesso, avendo poi cura di

comunicare alla Commissione gli esiti dei predetti incumbenti istruttori, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Professionale

FATTO

La sig.ra, docente per le classi di concorso e, in data ha presentato un'istanza di accesso all'Istituto Professionale di, chiedeva in particolare "copia della graduatoria d'Istituto per le classi di concorso e e l'elenco degli eventuali posti residuati dalle nomine a livello provinciale nelle medesime classi di concorso".

Motivava l'istanza con riferimento alla propria istanza di inserimento nelle graduatorie per le supplenze presso l'Istituto adito nonché con riferimento alla circostanza di avere appreso della disponibilità di intere cattedre e/o spezzoni orari.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente alla quale è allegata la documentazione oggetto di istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio da parte dell'amministrazione resistente della documentazione oggetto di istanza e del presente ricorso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere tramite l'inoltro alla ricorrente dei documenti ricevuti, a cura della Segreteria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dispone l'invio alla ricorrente, a cura della Segreteria, della documentazione ricevuta dalla amministrazione resistente, così dichiarando il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Commissariato – Stazione di

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Commissariato di un'istanza d'accesso avente ad oggetto relazioni di servizio delle volanti di pattuglia, le relazioni relative a esposti presentati dalla medesima contro la nonché alcune informazioni relative alle date di invio alla Procura delle denunce presentate dalla medesima.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del fornendo alcuni chiarimenti in merito alle vicende sottese ma negando l'accesso alle relazioni di servizio sulla base della previsione dell'articolo 3 del DM 415/94 che annovera le relazioni di servizio tra i documenti sottratti all'accesso. Quanto alla richiesta delle relazioni relative ai esposti l'amministrazione precisava che le relazioni erano state redatte specificando che si era impossibilitati alla trattazione degli esposti perché la stessa situazione era stata oggetto rispettivamente di denuncia querela, con archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria, e di comunicazione alla autorità giudiziaria.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato con particolare richiamo alla norma regolamentare di esclusione dall'accesso delle relazioni di servizio.

Con decisione del la Commissione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile quanto alla richiesta di informazioni, lo ha rigettato quanto ai documenti sottratti all'accesso in forza di norma regolamentare nonché quanto alla relazione connessa all'esposto ancora al vaglio della Autorità Giudiziaria. Lo ha accolto solo con riferimento alla relazione relativa al primo esposto, cui è seguita l'archiviazione, e per l'effetto ha invitato l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

La stessa signora ha presentato alla Stazione di della Legione Carabinieri e un'istanza d'accesso articolata in punti chiedendo di conoscere “la data di consegna alla Procura” di diverse denunce dalla stessa presentate.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, consentiva un accesso parziale con riferimento ai dati relativi alla documentazione effettivamente detenuta, invitando la richiedente a versare il corrispettivo dei diritti di copia e visura. Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si rappresentava che la richiedente non ha mai provveduto al versamento del corrispettivo richiesto per i diritti di copia precisando che i dati richiesti erano già stati raccolti e pronti per essere resi disponibili.

Con decisione del, la Commissione, esaminato il ricorso lo ha dichiarato inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

Successivamente, la signora, in data, si rivolgeva nuovamente alla Commissione lamentando, tra l'altro, un errore materiale nonché chiedendo la revisione delle citate decisioni rese nella seduta del, relativamente alle istanze d'accesso che la medesima aveva presentato al Commissariato di e alla Stazione di della Legione Carabinieri e

Con decisione + del, la Commissione esaminati i ricorsi preliminarmente riuniti, li ha dichiarati inammissibili.

Da ultimo la ricorrente si è rivolta ancora alla Commissione, in data, lamentando nuovamente un errore materiale contenuto nella citata decisione del

DIRITTO

In via preliminare la Commissione prende atto dell'errore materiale contenuto sia nella decisione n. del nella quale è erroneamente indicata, come amministrazione resistente la "Legione Carabinieri e – Stazione di" in luogo del Commissariato di, sia nella successiva decisione + del, ove erroneamente è riportata come amministrazione resistente solo la Legione Carabinieri e non anche il Commissariato di e dispone la correzione dell'errore materiale medesimo, che appare comunque ininfluenza ai fini dell'esito delle suddette decisioni.

Premesso quanto sopra si osserva che le decisioni assunte dalla Commissione possono essere oggetto di *revocazione* solo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., non prospettati nel caso di specie dalla ricorrente, poiché il lamentato errore di fatto in cui è incorsa la Commissione non ha inficiato le relative decisioni. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

La, in persona del legale rappresentante, in data ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ed avente il seguente oggetto:

1. La richiesta di opinamento, presentata dall'Avv., relativa al preavviso di parcella n. del
2. La delibera del Consiglio dell'Ordine sulla liquidazione del compenso spettante all'Avv., a seguito della richiesta di opinamento relativa al preavviso di parcella n. del
3. Ogni altro atto o documento amministrativo inerente il procedimento in oggetto.

Motivava l'istanza deducendo la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, per la richiesta di adempimento di obbligazioni contrattuali non dovute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la, come rappresentata, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa quanto segue.

“All'esito di verifica interna dell'ufficio, non risulta essere mai stata depositata da parte dell'avv. alcuna richiesta di rilascio di parere di congruità per attività professionale prestata a favore di srl/ (...) Il Consigliere Segretario, seguendo la consueta procedura, ha comunicato all'avv. (...) la richiesta presentata dal signor nella citata qualità. Il l'avv. ha dato seguito alla comunicazione di cui sopra dando conto di non avere mai depositato a questo Consiglio alcuna istanza di opinamento/parere di congruità, così confermando l'esito della verifica interna già esperita. Gli sviluppi della richiesta presentata dal signor sono stati riferiti al Consiglio dal Consigliere Segretario in occasione dell'adunanza tenutasi il All'esito della approvazione del verbale di tale adunanza, avvenuta alla successiva adunanza, tenutasi in data, è stato predisposto l'estratto del verbale, trasmesso al signor, a mezzo pec, in data”

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto delle dichiarazioni rese dalla amministrazione resistente, osserva quanto segue.

Con riferimento al cd. parere di congruità ed alla conseguente delibera del Consiglio dell'Ordine sulla liquidazione del compenso spettante all'avv., il ricorso non può essere accolto a fronte della dichiarata inesistenza della documentazione richiesta. Con riguardo invece alla ulteriore documentazione oggetto di istanza, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, a seguito dell'invio dell'estratto del verbale trasmesso dall'amministrazione al signor a mezzo pec, in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, rigettandolo per il resto a fronte della dichiarata inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: TIM s.p.a.

FATTO

La signora, in data, presentava un'istanza d'accesso a TIM s.p.a. con cui richiedeva la seguente documentazione relativa al perdurante disservizio della propria linea telefonica:

- Atti e documenti relativi al perdurante guasto che ha interessato la linea telefonica n. (...) per conoscerne la natura, l'entità e la motivazione per la quale vi è difficoltà a riparare;
- in particolare il numero esatto delle interruzioni di servizio da a e le motivazioni sottostanti;
- Atti e documenti in relazione alle presunte riparazioni definitive che Tim S.p.A. avrebbe posto in essere in data
- Atti e documenti atti relativi all'intervento svolto lo scorso (a detta di Tim risolutivo) ma non rivelatosi tale nella realtà;
- Atti documenti afferenti all'intervento di TIM effettuato in data che hanno comportato la soluzione definitiva del problema.

Con riferimento a tale vicenda il, del quale la signora è associata, inviava esposto a Tim e al Comune di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata la signora ed il, come rappresentato, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché l'istanza d'accesso ha ad oggetto documentazione relativa alla posizione personale della richiedente, come tale sempre accessibile alla stessa; deve sicuramente riconoscersi, altresì, la legittimazione del all'accesso, sia per il rapporto di rappresentanza nei confronti della associata sia perché si tratta di materia pertinente alle finalità statutarie della associazione ed alla tutela dei consumatori che la stessa si propone di perseguire.

Il ricorso deve dirsi inammissibile solo con riferimento al secondo punto della istanza poiché ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della

Legge 241 del 90. Tali informazioni, si osserva però, possono ritenersi ricomprese nella richiesta di cui al primo punto della richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, dichiarandolo inammissibile per la sola richiesta di informazioni di cui al secondo punto della istanza, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: n.q. di legale rappresentante della srl

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d'Appello di

FATTO

Il signor, nella dedotta qualità di legale rappresentante della srl, aveva presentato ricorso al Difensore Civico della Regione - che ha poi trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione – contro il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d'Appello di Impugnava in particolare il provvedimento di rigetto, datato, della propria istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa all'avvocato del Foro di, del quale lamentava la condotta tenuta nell'esercizio della funzione di *mediatore*, in una controversia pendente tra la srl ed un altro soggetto, che sarebbe risultata pregiudizievole degli interessi dell'esponente.

La Commissione, nella seduta del, rilevando che al ricorso non apparivano allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato avvocato - già individuato in sede di presentazione dell'istanza d'accesso – dichiarava il ricorso inammissibile ex articolo 12 comma 4, lettera b) e comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006.

Con successiva istanza del il sig. si rivolgeva nuovamente alla Commissione allegando una comunicazione inoltrata all'indirizzo pec dell'avvocato e così deducendo: *“Grazie alla presente comunicazione (...) viene sanata la inammissibilità e per tanto si ripropone il tema per la trattazione durante la prossima udienza utile della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”*.

DIRITTO

Sulla nuova istanza presentata dal signor n.q., la Commissione osserva che deve dirsi assolutamente irrituale e conseguentemente inammissibile la notifica al controinteressato effettuata successivamente alla pronuncia di inammissibilità della Commissione sul ricorso già presentato, che non può valere a sanare *ex post* l'originario vizio.

L'articolo 12.8 del DPR 184 del 2006 recita *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*. Pertanto il signor potrà nuovamente rivolgersi alla Commissione a seguito della riproposizione di un'istanza d'accesso, avverso il nuovo provvedimento/comportamento dell'amministrazione adita.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

Per completezza di analisi si evidenzia inoltre che la *comunicazione* al terzo controinteressato, allegata alla odierna istanza, appare priva di data nonché delle ricevute di “*avvenuta accettazione e consegna*” del messaggio pec inviato, che sole valgono a garantire l’effettiva ricezione della pec, così consentendo l’equiparazione di tale forma di notifica alla raccomandata A/R prescritta dal DPR 184 del 2006 per la notifica del ricorso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Militare della, Ufficio Alloggi; Reparto Infrastrutture Ufficio Alloggi

FATTO

La signora, conduttrice dell'alloggio demaniale "....." ha ricevuto notifica di una ingiunzione di pagamento per morosità da parte dell'..... Reparto Infrastrutture Ufficio Alloggi. Conseguentemente, per il tramite dell'avv. del Foro di, in data ha presentato un'istanza d'accesso al Comando Militare della Ufficio Alloggi, avente ad oggetto la documentazione relativa alla posizione individuale della richiedente, ed in particolare:

- Copia della ricevuta di spedizione della missiva del
- Copia del quesito posto alle Supreme Autorità circa l'applicazione di un canone calmierato per il periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 comma 3 del D.M. n. 7 del 2014 ed il riscontro del
- Copia della documentazione relativa alle motivazioni di trasferimento del credito all'..... Reparto, in considerazione della nota circostanze che per situazioni analoghe Codesto Spett.le Comando ha provveduto in altre modalità, accordando piani di rientro;
- Copia dei verbali di incontro del
- Copia di tutta la documentazione relativa alla posizione debitoria, ivi compresa la missiva con la quale si autorizzava l'..... Reparto Infrastrutture ad emettere ordinanza di ingiunzione del e di ogni altro documento precedente e successivo relativo all'alloggio

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora, per il tramite dell'avv., adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'..... Reparto Infrastrutture Ufficio Alloggi nella quale si eccepisce che il ricorso proposto è stato presentato prima della formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, dando al contempo atto che, proprio in data, il medesimo reparto ha accolto l'istanza d'accesso presentata con invio a mezzo pec della documentazione richiesta. L'amministrazione chiede pertanto lo stralcio della propria posizione nell'ambito del presente ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, come correttamente evidenziato dall'..... Reparto Infrastrutture, il ricorso è stato presentato *prima* della formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso *de qua* e deve pertanto considerarsi inammissibile. La Commissione tuttavia prende atto dell'avvenuto invio della documentazione di interesse, per la parte di propria competenza, da parte dell'..... Reparto Infrastrutture e pertanto nei confronti dello stesso ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti dell'..... Reparto Infrastrutture Ufficio Alloggi dichiarandolo inammissibile per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

Il signor, condomino del Condominio di via a, ha presentato alla S.p.a., gestore del servizio idrico, un'istanza d'accesso datata chiedendo documentazione relativa all'utenza del predetto condominio.

Chiedeva in particolare copia del ricorso in autotutela presentato dall'Amministratore e dell'esito dello stesso.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare una fattura anomala notificata al Condominio, nonché il relativo ricorso presentato dall'amministratore mai mostrato ai condomini dallo stesso, nonostante i numerosi solleciti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il richiedente, in qualità di condomino, un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, nonché un interesse di tipo endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - in relazione alla pretesa creditoria avanzata nei confronti del Condominio del quale è parte. La documentazione richiesta dovrà pertanto essere ostesa dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il sig., in proprio ed in nome e per conto della sig.ra, ha presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza d'accesso datata ed avente il seguente oggetto:

- *“ogni documento amministrativo (incluse “e-mail” e “PEC” - cfr. Consiglio di Stato sentenza n. del) detenuto da Banca inerente “la valutazione del merito creditizio” del sig. e della sig.ra effettuata da SpA a cui ha fatto seguito a concessione del prestito n.di euro”.*

Motivava l'istanza in relazione alla necessità di trarre dalla documentazione elementi utili alla difesa della posizione personale degli istanti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, il sig. – dichiarando di agire anche in nome e per conto della sig.ra - ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente – ed in particolare della Direzione, Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Bancario Ufficio - nella quale si dichiara che *“espletati gli opportuni approfondimenti, non risulta agli atti della scrivente Direzione la documentazione richiesta dai sigg. e”.*

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla richiesta documentale relativa alla signora, poiché il sig. non ha allegato alcun atto di delega della stessa alla presentazione del ricorso rispetto alla quale risulta, pertanto, non legittimato.

Per la restante parte della documentazione, relativa quindi al sig., il ricorso non può essere accolto per la dichiarata inesistenza dei documenti richiesti agli atti della amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile, rigettandolo per il resto a fronte della dichiarata inesistenza dei documenti richiesti agli atti della amministrazione adita.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

La signora, avvocato, in data ha presentato un'istanza di accesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di chiedendo documentazione relativa alla procedura di *opinamento* richiesta a seguito dell'instaurazione, da parte della medesima, di un procedimento monitorio presso il Tribunale di contro il sig.

Chiedeva in particolare:

- ogni atto e documento prodotto dall'Avv. nella procedura di opinamento prot. N/....., ivi comprese mere comunicazioni, copia di atti processuali, memorie, documenti o istanze, nonché la procura che legittima il suo intervento nel procedimento;
- del verbale del tentativo di conciliazione tenuto in data, con allegata copia della procura rilasciata dal sig. all'avv., al fine di rappresentarlo nella predetta riunione”.

Dalla documentazione istruttoria allegata al ricorso si evince che, in data, in occasione del tentativo di conciliazione delle parti tenutosi presso l'Ordine, era stato consentito alla richiedente *accesso tramite visione* della documentazione richiesta e di tutta quelle contenuta nel fascicolo, senza che della stessa ne estraesse copia.

La richiesta del segue pertanto all'esercizio di tale accesso.

Il di, con provvedimento del, trasmetteva alcuna documentazione che – secondo le eccezioni della ricorrente - risulta parziale nonchè *“in formato .pdf (dunque equiparabile a una copia o, addirittura, a un file creato ad hoc) in luogo dei file in formato .eml/.msg, previsti per i messaggi pec”*.

Conseguentemente l'avv. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda *de qua* con la specificazione che, anche a seguito della presentazione del ricorso la richiesta d'accesso viene ulteriormente accolta, con invito della richiedente a presentarsi presso l'Ordine per il relativo esercizio, essendo peraltro già stato consentito l'accesso tramite visione senza che la stessa procedesse ad estrarre copia.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Se è vero che, di fatto, il comportamento tenuto dalla amministrazione non può certamente configurarsi quale diniego d'accesso – avendo ribadito anche in sede di memoria l'accoglimento dell'istanza – la articolata questione trova il proprio elemento dirimente nell'avvenuta ostensione *de visu* della documentazione richiesta, in occasione del tentativo di conciliazione. Come ben noto l'esercizio del diritto di accesso avviene nella duplice modalità *non scindibile* della visione e dell'estrazione di copia dei documenti amministrativi - secondo la definizione dell'articolo 22 comma 1 lett. a) della Legge 241/90, come ribadito dal successivo art. 25 della stessa - conseguentemente avendo l'amministrazione già consentito il pieno accesso tramite *visione* di tutta la documentazione del fascicolo, dovrà parimenti consentirne l'accesso attraverso l'invio delle relative copie, dietro versamento del corrispettivo per le stesse. Né la richiedente è tenuta necessariamente a presentarsi di persona, avendo diritto a ricevere le copie in forma telematica ed avendo, peraltro, già proceduto personalmente ad una selezione dei documenti di interesse. Appare inoltre priva di pregio l'eccezione della amministrazione relativa alla circostanza che in sede di primo accesso la richiedente, pur potendo, non abbia proceduto all'estrazione di copia, poiché il diritto di accesso non si esaurisce, invero, neppure con il relativo esercizio.

Il ricorso pertanto è meritevole di accoglimento con riferimento a quella parte della documentazione che non è stata ancora inviata alla ricorrente, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale - ex artt. 7 e 10 della Legge 241 del 90 - ad accedere ai chiesti documenti, in relazione al procedimento di *opinamento* che direttamente la riguarda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione non ancora ostesa e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza di

FATTO

Il sig., per il tramite del - - ha presentato al della Guardia di Finanza di un'istanza d'accesso datata, chiedendo documentazione connessa alla richiesta di cambio incarico presentata dal medesimo in data e non accolta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del successivo, avverso il quale il signor, come rappresentato, ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di 30 giorni dal provvedimento impugnato, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241/'90. Il ricorso deve pertanto considerarsi irricevibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato all' Agenzia delle Entrate una richiesta, avente il seguente tenore letterale.

“Con riferimento alla posizione in oggetto, preso atto della trasmissione dell'accesso agli atti, ho rilevato che vi è un contratto di locazione, in cui la Signora risulta essere avente causa di un contratto di locazione con la controparte avente codice fiscale C.F.:, Vi chiedo di comunicarmi i dati completi del dante causa in questione”.

Tale richiesta conseguiva al riscontro, da parte della amministrazione, a precedente istanza d'accesso avanzata dal medesimo, ai sensi degli articoli 492-bis cpc e 155-quinquies delle disposizioni attuative.

La Direzione Regionale dell'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il signor, per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame *de quo* la Commissione osserva che l'istanza presentata ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni – tra cui vanno ricompresi i *dati* - inammissibile ex articolo 22.4 della Legge 241/'90. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., cittadino, in data ha presentato un'istanza d'accesso alla Prefettura di avente ad oggetto documentazione relativa alla propria "pratica di sanatoria" la cui domanda era stata inoltrata l'.....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, il sig. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza inoltrata, come prescritto dall'articolo 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rai S.p.a.

FATTO

Il sig. ha presentato alla Rai S.p.a. un'istanza, datata, con la quale chiedeva di accedere a copia di:

- tutti i verbali di gioco, ed ogni altro atto o documento assistito da fede pubblica, redatti dal notaio incaricato per la trasmissione "..... -" messa in onda su rai..... il
- tutte le domande di partecipazione, delle dichiarazioni, delle autocertificazioni, dei provini, delle interviste conoscitive, e delle liberatorie presentate, sottoposte e sottoscritte dagli ignoti, dal, e dal concorrente sig., che parteciparono al programma televisivo a premi denominato "..... -", mandato in onda su rai e condotto da (nome d'arte), e specificamente per la puntata trasmessa il giorno alle ore

Motivava l'istanza deducendo la necessità valutare l'esigenza di adire l'Autorità Giudiziaria, le Autorità amministrative e gli uffici competenti in tutte le sedi ritenute opportune, anche a tutela degli interessi pubblici.

L'amministrazione, con provvedimento datato, rigettava l'istanza facendo richiamo a precedenti riscontri inviati allo a seguito di altre istanze d'accesso ricevute nonché ad una precedente decisione della Commissione, del, tra le stesse parti.

Avverso tale provvedimento il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il richiedente non ha esplicitato - né nell'istanza, né nel ricorso - un interesse *personale* diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo* come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006, in relazione all'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. Allo stesso modo non è evidenziato il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta in ostensione e l'interesse presuntivamente vantato. Il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di

FATTO

Il sig., dell'Aeronautica Militare, in data ha presentato al Distaccamento Aeroportuale di della predetta amministrazione una richiesta di accesso avente ad oggetto copia degli atti del fascicolo formato a seguito del procedimento disciplinare avviato a suo carico (atti istruttori, testimonianze e documenti acquisiti come prova a carico e a discarico).

Motivava l'istanza deducendo la necessità di tutela dei propri interessi giuridici, nonché dell'esercizio del diritto alla difesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza inoltrata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che a seguito della richiesta del, il è stato autorizzato all'accesso de quo con foglio datato (allegato) con il quale veniva invitato a presentarsi "di persona" al fine di visionare la documentazione ed estrarre quella ritenuta di interesse. È seguita ulteriore comunicazione datata (allegato) di avvenuto annullamento "in autotutela" del procedimento disciplinare avviato nei confronti dello, L'amministrazione ha ulteriormente comunicato tale annullamento in autotutela del procedimento, dando facoltà allo, qualora ancora interessato, di accedere agli atti ma nessun riscontro dello è pervenuto. Seguiva la presentazione del ricorso.

L'amministrazione chiede di ricevere, al riguardo, un parere della Commissione nei seguenti sensi: *"se l'annullamento del procedimento, "ipso facto", annulla d'ufficio l'eventuale ostensione di quanto richiesto, essendo venuto meno l'interesse diretto, concreto ed attuale"*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il signor ha dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre l'amministrazione ha dichiarato e dimostrato di aver fornito riscontro alla stessa con provvedimento del, nonché con successive comunicazioni nelle quali si invitava comunque il richiedente ad esercitare il diritto di accesso allo stesso spettante. Il ricorso presentato pertanto non può essere accolto perché non

può configurarsi alcun diniego d'accesso – né tacito né espresso. Per completezza di analisi si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006, il ricorrente avrebbe dovuto allegare al ricorso il provvedimento della amministrazione adita.

Quanto alla richiesta di parere contenuta nella memoria della amministrazione resistente la Commissione precisa quanto segue. L'avvenuto annullamento in autotutela di un procedimento disciplinare non fa venir meno *ipso iure* il diritto di accedere alla relativa documentazione. Se è vero infatti che l'annullamento del procedimento fa venir meno l'*attualità* dell'interesse all'accesso – quando il richiedente deduce un interesse difensivo nel procedimento a motivazione dell'istanza – è altrettanto vero che il richiedente potrebbe avere comunque interesse ad accedere a quella documentazione relativa alla propria posizione e contenuta nel fascicolo personale dello stesso. In tale ipotesi, però, la richiesta ostensiva deve comunque essere motivata con indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione pur a seguito dell'avvenuto annullamento.

Si ritiene quindi che la amministrazione abbia correttamente operato nel precisare a vantaggio del richiedente che la documentazione poteva comunque essere oggetto di accesso, a seguito di manifestazione di persistente interesse da parte dell'istante, nonostante l'avvenuto annullamento.

La Commissione, incidentalmente ed in ossequio al principio di economicità, con riguardo alle numerose istanze di accesso presentate dal sig. ed ai relativi ricorsi già esaminati, osserva che le doglianze dello attengono sovente alla *modalità* di accesso: l'istante richiede l'invio a mezzo pec della documentazione mentre l'amministrazione *invita* il richiedente a presentarsi ai fini dell'esercizio del diritto di accesso al fine di individuare tutta la documentazione ritenuta di interesse- al fine di evitare successive impugnazioni legate alla non corretta individuazione dei documenti inviati. La Commissione, come ben noto, condivide in linea generale la soluzione proposta dalla amministrazione – proprio al fine della individuazione da parte del richiedente stesso della documentazione ritenuta di interesse, a volte molto numerosa o di incerta indicazione – ma osserva che qualora il sig. reclaims il proprio diritto a ricevere con invio telematico la documentazione richiesta l'amministrazione dovrà ottemperare a tale espressa richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: Studio Legale e Tributario, Associazione Professionale
contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Lo Studio Legale e Tributario, Associazione Professionale, per il tramite dell'avvocato del Foro di, in data presentava un'istanza d'accesso all'INPS di chiedendo: "*copia di tutti i flussi, ovvero lo strumento con il quale il datore di lavoro S.r.l. ha comunicato all'Inps i redditi percepiti dal proprio dipendente, sul quale devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel periodo di paga di riferimento ovvero a partire dalla data del pignoramento presso terzi (.....) fino alla data odierna*". Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di creditore pignorante, assegnatario della quota di 1/5 della predetta retribuzione, in forza di ordinanza del del Tribunale di, in relazione all'inadempimento del terzo pignorato.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale l'istante, per il tramite dell'avv. adiva nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

La ricorrente precisava di allegare "copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione a mezzo pec in data di copia del ricorso ai controinteressati ovvero INPS".

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'odierna ricorrente allega la ricevuta di invio del gravame all'INPS che riveste – si precisa - non già la qualifica di *controinteressato* bensì quella di amministrazione acceduta, e quindi resistente nel presente procedimento. I controinteressati, nel caso in esame, sono il sig. nonché la S.r.l., cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono. Poiché tali soggetti risultavano già individuati al momento della presentazione dell'istanza d'accesso – anzi ben noti in ragione delle riferite pendenze giudiziarie – era onere della richiedente notificare ai medesimi il ricorso *de quo*, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 18/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri; Comando Provinciale Carabinieri di

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data, ha presentato un'istanza d'accesso alla Legione Carabinieri ed al Comando Provinciale di

Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione:

- al Comandante Provinciale Carabinieri di
 - a. di accedere personalmente, attraverso il sistema di protocollo informatico e gestione documentale in qualsivoglia modo denominato in uso presso quel Comando Provinciale, alla pratica contrassegnata dal numero di protocollo dell'anno, atto n. e a quelli ad esso associati, relativa al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale promosso a suo danno dal Comandante del Reparto Operativo dell'epoca;
 - b. l'ostensione dell'export dei documenti contenuti nel fascicolo/..... atto
 - c. l'ostensione della “scheda documento” o “profilo documento” in qualsivoglia altra eventuale maniera denominati, relativa alla nota n./.....;
 - d. l'ostensione della “scheda documento” o “profilo documento” relativa alla nota n./..... datata diretta dal Comando Provinciale di al Comando Legione.
 - e. l'ostensione dei documenti che indicherà dopo l'accesso espletato di persona sugli atti concernenti il trasferimento d'autorità determinato a suo danno;
 - f. l'ostensione della documentazione, in qualsivoglia maniera denominata, attraverso la quale appurare se: -nei giorni, e, il Col. fosse in licenza, a riposo settimanale, in servizio presso la sede del Comando Provinciale di, ovvero impiegato fuori sede; - il, giovedì, il Col. fosse parimenti in licenza, a riposo settimanale, in servizio presso la sede del Comando Provinciale di, ovvero impiegato in servizi fuori sede;
- al Capo di Stato Maggiore e Vice Comandante della Legione Carabinieri:
 - g. nell'ipotesi che all'epoca non si registrassero i servizi espletati sul memoriale elettronico, l'ostensione di copia delle pagine del registro cartaceo dei servizi di pertinenza espletati: - il, e; -il

Motivava l'istanza evidenziando una finalità difensiva della documentazione richiesta con particolare riguardo al ricorso al Consiglio di Stato.

Il Comando Provinciale di, con provvedimento del, deduceva tra l'altro che “*Atteso che il contenuto della stessa (istanza) risulta quasi nella sua interezza identico - sia per quanto in essa indicato sia per i documenti ai quali si chiede di accedere - ad una parte dell'istanza redatta sempre dalla SV il c.a. (...) si ribadisce senza modifica alcuna il contenuto della corrispondenza alla quale si fa seguito, inoltrata sempre alla S.V. in merito alla predetta istanza del”*”.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano due note della Legione Carabinieri, non pienamente esplicative rispetto al ricorso in oggetto in quanto apparentemente riferite ad una istanza d'accesso datata, nonché una articolata memoria del Comando Provinciale di

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, nei confronti di entrambe le amministrazioni, così come dedotto nel provvedimento impugnato nonché nelle memorie delle amministrazioni adite, l'istanza d'accesso *de qua* è in parte sovrapponibile ad altre già presentate dal e riscontrate dalla amministrazione in precedenti provvedimenti. Nella difficoltà per la Commissione di ricostruire a quali parti dell'istanza possono riferirsi i diversi menzionati provvedimenti emessi nel corso del tempo a riscontro delle ormai numerose istanze presentate dal, si osserva quanto segue.

Come già osservato in precedenti decisioni, il ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione direttamente attinente alla propria posizione individuale ed alla ben nota vicenda del trasferimento d'autorità che lo ha riguardato.

Quindi, qualora la amministrazione detenga ulteriore documentazione – non ancora ostesa al richiedente – relativa al medesimo e strumentalmente connessa alla posizione soggettiva dello stesso dovrà renderla accessibile.

Qualora la documentazione richiesta investa eventualmente la sfera di soggetti terzi controinteressati, non individuabili dal richiedente, l'amministrazione dovrà notificare agli stessi l'istanza d'accesso.

Il ricorso deve dirsi invece inammissibile, ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006, per la parte della documentazione (lett. f. dell'istanza) relativa al Colonnello al quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato nella sua veste di “controinteressato” all'accesso, a prescindere dalla appartenenza dello stesso alla amministrazione adita: le informazioni che il richiedente mira ad ottenere attengono alla sfera personale – finanche privata - del terzo stesso, nei confronti del quale avrebbe pertanto dovuto essere integrato il contraddittorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile con riferimento a tutta la documentazione relativa al Colonnello, per mancata allegazione delle ricevute di invio del ricorso allo stesso, accogliendolo per quanto attiene alla documentazione connessa alla posizione personale del richiedente, con le precisazioni di cui alla parte motiva; per l'effetto si invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio della Provincia di

FATTO

Il sig. ha presentato all' Agenzia delle Entrate di un'istanza d'accesso datata ed avente il seguente oggetto:

- documenti della procedura di accatastamento numero (...) relativa all'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio (...), intestata a
- planimetria in vigore della suddetta unità immobiliare.

Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva della documentazione richiesta con riferimento al ricorso dal medesimo presentato innanzi al Tar, ex articolo 117 c.p.a., contro ed avente ad oggetto la sussistenza di abusi edilizi, in correlazione al contenuto delle licenze edilizie degli anni/..... a mezzo delle quali il controinteressato ha realizzato l'edificio *de quo*. Dal predetto ricorso allegato si evince che l'odierno ricorrente è proprietario – confinante dell'unità immobiliare oggetto della richiesta ostensiva e che il medesimo ne aveva denunciato l'avvenuta abusiva trasformazione, incidente negativamente sulla sua proprietà in termini di accresciuto carico urbanistico.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, consentiva un accesso parziale limitato alla documentazione di cui al primo punto della richiesta eccependo l'*inaccessibilità* della planimetria dell'immobile poiché l'accesso alle planimetrie delle unità immobiliari urbane è regolamentato dalla Circolare 25 novembre 2003, n. 9. In particolare “Le copie delle planimetrie delle unità immobiliari urbane possono essere rilasciate soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi”.

Avverso tale ultimo provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Sono pervenute le controdeduzioni del controinteressato che si oppone all'accesso, reclamando il proprio diritto alla riservatezza dei dati relativi alla propria dimora.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché il richiedente ha dato evidenza della titolarità di un interesse qualificato all'accesso richiesto e non solo in quanto proprietario dell'unità immobiliare confinante. Se è vero che già il criterio della *vicinitas*, in linea generale, vale a radicare in capo ai proprietari di fondi finitimi il diritto di accesso, nel caso di specie la richiesta ostensiva è supportata da ulteriori elementi legittimanti ed in particolare la pendenza di un giudizio tra le medesime parti, proprio relativo alle predette presunte irregolarità edilizie, rispetto alle quali l'odierno istante riveste – inoltre - la qualifica di denunziante. Il ricorrente lamenta inoltre la sussistenza di un danno arrecato allo stesso dalle trasformazioni *de quibus*. Ciò precisato, in termini di legittimazione all'accesso, si osserva che appare privo di pregio, ai fini dell'esclusione, il richiamo dell'amministrazione alla menzionata circolare che espressamente prevede l'accessibilità delle planimetrie da parte di chi ha *legittimo interesse*. L'odierno richiedente appare *portatore di un legittimo interesse* anche con riferimento alla predetta previsione che non vale, pertanto, ad escludere l'accessibilità del documento in oggetto. Ciò, si osserva, anche in ragione della natura dello stesso che, sebbene contenga dati personali, non contiene dati *sensibili* relativi alla parte controinteressata che possano ritenersi prevalenti rispetto allo speculare diritto di accesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Regionalee Direzione Coordinamento

FATTO

La Prof.ssa, rappresentata dall'Avv., ha formulato il all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso a tutti i documenti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi alla visita medica di controllo eseguita in data, a carico della diretta interessata presso la propria residenza, sita in Via n....., con espressa istanza di conoscere se trattasi di visita medica di controllo disposta d'ufficio dall'Inps oppure eseguita su richiesta del datore di lavoro della diretta interessata.

A fondamento ha posto la tutela in sede giurisdizionale ed amministrativa dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Avverso la condotta inerte dell'Istituto resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va in parte accolto.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce, infatti, paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere se trattasi di visita medica di controllo disposta d'ufficio dall'Inps oppure eseguita su richiesta del datore di lavoro della diretta interessata in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana Pallacanestro

FATTO

Il Dott., Presidente della, a mezzo dell'avv., in relazione ad un esposto presentato dalla sig.ra, madre della minorenni, atleta presso la Federazione Italiana Pallacanestro per una presunta aggressione rivolta anche alla propria figlia, ha formulato alla Federazione stessa un'istanza di accesso, diretta ad ottenere copia dell'esposto poi non coltivato e in quanto tale archiviato.

Rilevava, a riguardo, che intendeva avviare nelle competenti sedi opportune iniziative giudiziarie per i danni subiti a seguito delle caluniose e diffamatorie espressioni contenute nel suddetto esposto.

Deducendo che in data la Federazione ha rigettato la richiesta perché gli atti e documenti diventano ostensibili solo ove siano richiesti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di giudizio incardinati in sede ordinaria, eccetto il caso in cui la parte ne abbia diritto per l'esercizio del diritto di difesa in caso di deferimento, l'avv. ha adito il Difensore Civico della Regione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

L'Avv. non ha documentato i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del dott.

La Commissione rileva altresì la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione, ossia la sig.ra, madre della minorenni cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso alla Commissione alla controinteressata secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale e Direzione Regionale del

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti e documenti reddituali, patrimoniali e finanziari contenuti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, facenti capo ai condomini e, al fine di promuovere nei confronti degli stessi procedure giurisdizionali di recupero crediti, vantati in relazione a quote condominiali insolute.

Con nota del la Direzione Provinciale di rigettava l'istanza per quanto di sua competenza (accesso ai documenti contenenti dati reddituali e patrimoniali). In particolare, quanto ai primi precisava che l'accesso ai registri immobiliari è regolato da apposita normativa, quanto ai secondi deduceva la mancanza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'eventuale interesse finale dell'istante, non essendo all'uopo sufficiente l'indicazione di una generica esigenza probatoria o difensiva.

Quanto alla richiesta dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari inoltrava l'istanza alla Direzione Regionale del

Avverso tale rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione, notificandolo ai controinteressati.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto la semplice intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria non integrava il presupposto "della necessità di difesa di interessi giuridicamente rilevanti", potendo l'amministratore di condominio chiedere apposito decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso.

La Commissione nella seduta del ha ravvisato la necessità, ai fini del decidere, di conoscere dalle parti se fosse stato dato accesso alla documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del, cui era stata inoltrata l'istanza di accesso riguardante i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, interrompendo nelle more termini di legge rimangono *medio tempore*.

Con provvedimento del anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del negava l'accesso.

E' pervenuta memoria del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che parte accedente è amministratore del condominio e che intende promuovere nei confronti dei condominie procedure giurisdizionali di recupero crediti, vantati in relazione a quote condominiali insolute.

Nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Né coglie nel segno l'obiezione delle resistenti Amministrazioni che l'amministratore di condominio avrebbe potuto chiedere apposito decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, in quanto la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco.

Infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta"*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Con istanza del gli odierni ricorrenti, avendo presentato reclamo ex art. 77 Regolamento UE 2016/679 e artt. da 140 bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, inoltravano all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente al reclamo ed in particolare di tutti gli atti istruttori e comunque denominati relativi al summenzionato reclamo.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, i ricorrenti hanno adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Garante che ha contestato la competenza della Commissione.

In questa prospettiva, l'Autorità ha sostenuto che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, evidenziando che all'esito di un controllo tramite il protocollo informatico, l'istanza di accesso agli atti non risulta mai pervenuta e che la ricevuta pec, allegata dagli istanti come prova di avvenuta ricezione della presunta istanza di accesso agli atti, in verità risulta abbinata alla nota contenente il reclamo presentato in data la cui istruttoria si è conclusa in data considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione ritiene che parte ricorrente ha prodotto alla Commissione la ricevuta della pec inviata all'Autorità il, in cui risulta quale oggetto "accesso agli atti ex L. 241/90".

Il ricorso è fondato.

La richiesta di accesso degli odierni ricorrenti si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un reclamo presentato dagli istanti medesimi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale e Direzione provinciale
.....

FATTO

Con istanza del, reiterata il, il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della documentazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dei coniugi e, al fine di tutelare i propri diritti nell'ambito del procedimento civile avente ad oggetto le condizioni di mantenimento del minore, nato dalla relazione *more uxorio* intrattenuta dal ricorrente con

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente negava l'accesso con riferimento alla posizione di, ritenuto terzo rispetto all'oggetto del procedimento civile sopra indicato; accoglieva, in parte, quella relativa alla (escludendola in relazione alla dichiarazione dei redditi e e alla visura catastale dell'immobile di via, in quanto atti già prodotti in sede civile, per carenza di interesse *ab origine*).

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Nella seduta del la Commissione preliminarmente osservava che il ricorrente aveva proceduto alla notifica del ricorso alla Commissione ai controinteressati non già a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 – ma a mezzo mail express poste private, producendo relativa fattura.

Pertanto non risultando agli atti della Commissione la prova che il ricorso fosse stato ricevuto dai controinteressati, chiedeva a parte ricorrente di produrre prova della ricezione del ricorso ai signori e, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Parte ricorrente ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla richiesta documentazione inerente alla signora, anche se già prodotta in sede civile, in quanto l'accesso riguarda tutta la documentazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale in possesso dell'Agenzia delle Entrate

riferita alla signora, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, dal alla data della proposizione dell'istanza di accesso.

Nei confronti della signora viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato all'istanza di accesso documentazione inerente alla pendenza dinanzi alla Corte di Appello di di giudizio per la modifica ex art. 337 bis c.c..

Quanto alla documentazione inerente al coniuge, come rilevato dall'Amministrazione resistente, l'accesso, previsto e tutelato dalla legge 241/90, non può essere consentito atteso che la difesa nell'ambito del giudizio di gravame pendente dinanzi alla Corte di Appello di non riguarda il terzo, essendo precisato nell'art. 337 ter, comma 4, n. 4) che *“si fa riferimento alle risorse economiche di entrambi i genitori?”* né è stata evidenziata la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione, considerato peraltro che in ogni caso controparte avrebbe dovuto meglio indicare e specificare.

In conclusione, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi a, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile, nei confronti del in quanto il ricorrente non ha dato evidenza nell'istanza di accesso dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere ex art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

FATTO

Il dott., avendo partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. posti di Funzionario da inquadrare nell'Area di ed essendo risultato idoneo collocato al n. posto della graduatoria a scorrimento e degli idonei non ancora inquadrato nell'Area di, con istanza di accesso agli atti del ha presentato all'Amministrazione resistente richiesta formale della seguente documentazione:

- a. *Atti relativi alle assunzioni nell'Area di di unità attinte dallo scorrimento di una graduatoria di concorso interno bandita nel,*
- b. *Dotazione organica Area del MAECI,*
- c. *Piano Triennale del Fabbisogno-..... relativo alla posizione didell'Area di, con riferimento alle assunzioni relative allo scorrimento delle graduatorie del, esterna e interna.*

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, avendo l'accedente partecipato alla relativa procedura concorsuale, ai quali ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Sussiste altresì un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

....., attualmente in servizio presso il Comando VVF di, come, in data, presentava all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso agli atti utilizzati per l'assegnazione dei punteggi conseguiti nella prova selettiva relativa al Corso Nazionale Formazioni Istruttori di patente guida terrestre, cui ha partecipato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale viene rappresentato che l'Ufficio ha provveduto a trasmettere al ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Provinciale

FATTO

....., avendo partecipato alle attività previste sia nell'area che in quella del progetto + (...../.....), presentava il all'Amministrazione resistente istanza di accesso a tutte le nomine del progetto +, della relazione finale svolta dalla ricorrente per il progetto, ossia il documento definitivo pubblicato sul sito del, di tutta la documentazione che ha regolamentato la gestione e lo svolgimento del progetto + (...../.....) e copia dell'....., allegato al progetto e il *workplan* del progetto medesimo.

L'istanza era motivata dalla necessità di verificare i criteri e il procedimento seguito per la quantificazione del compenso alla medesima erogato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Atteso che l'istante è una docente dell'Istituto ed ha partecipato alle attività previste sia nell'area ricerca che in quella del progetto + (...../.....), viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, come la verifica dei criteri ed il procedimento seguito per l'erogazione del compenso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Segreteria

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di estrazione copia relativa alla seguente documentazione: mancata concessione della licenza ordinaria; copia delle percentuali di straordinari mensilmente attribuite e somministrate al ruolo graduati dal mese di sino al mese di; copia di tutte le varianti della turnazione lavorativa settimanale del reparto, dove si evince che il ricorrente è stato in degenza domiciliare come da certificati medici.

Deducendo che l'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge, il ricorrente il ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha evidenziato che con raccomandata A.R. n.-..... in data numero di registro distinte ha dato riscontro all'istanza di accesso ed ha rappresentato che la licenza ordinaria era stata concessa limitatamente al giorno, in quanto nei restanti giorni la presenza del ricorrente risultava necessaria per motivi di servizio connessi allo svolgimento di attività legate alla Sezione e che quanto alla richiesta di copia delle percentuali di straordinari mensilmente, attribuite e somministrate al ruolo graduati dal mese di sino al mese di, tale richiesta doveva considerarsi inammissibile per mancata notifica ai controinteressati, mentre quanto alle turnazioni allegava lo statino presenze giornaliera dal giorno al, riferito al solo ricorrente, non potendo essere divulgare le informazioni riferite agli altri appartenenti al Reparto senza il previo coinvolgimento dei controinteressati.

Successivamente è pervenuta ulteriore nota dell'Amministrazione che ha dedotto che la raccomandata non è pervenuta al ricorrente, perché risulta trasferito rispetto all'indirizzo fornito nella richiesta di accesso.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione, considerato che l'Amministrazione intendeva trasmettere parte della documentazione richiesta al ricorrente, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, atteso il mancato inoltro della medesima documentazione anche all'interessato e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria parte dei documenti richiesti di sede di accesso la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

Quanto alla restante documentazione osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessata materia del contendere e parzialmente inammissibile ex art. 12 del DPR 184/2006.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di e Ufficio Territoriale di

FATTO

La ricorrente, volendo procedere giudizialmente per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti dell'ex coniuge, presentava istanza di accesso volta a *«prendere visione ed estrarre copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi»* del sig., *«nonché di tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale ad egli riferibile conservata nell'anagrafe tributaria, otre alle eventuali comunicazioni inviate da operatori finanziari all'anagrafe tributaria conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari»*.

L'Ufficio Territoriale di negava l'accesso rilevando che trattavasi di documenti sottratti all'accesso.

L'Ufficio Territoriale di con nota prot. n. del esponeva segnatamente che gli atti richiesti attenevano ad una categoria di documenti amministrativi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 contenente il Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Poiché la documentazione richiesta atteneva alla tipologia per cui si rende necessaria l'autorizzazione del Giudice Ordinario, la richiesta non poteva essere soddisfatta.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di che ha rilevato che la motivazione del diniego notificato dall'Ufficio Territoriale di non è correlata all'istanza, atteso che si rendeva necessario preliminarmente chiedere alla parte istante di produrre documentazione utile a dimostrare l'avvenuta separazione dei coniugi, non essendo la mera dichiarazione sufficiente a configurare l'interesse attuale all'accesso agli richiesti e che l'Ufficio ha ommesso di comunicare al controinteressato l'istanza di accesso formulata dalla signora

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che, a seguito della comunicazione della dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di è necessario conoscere dalle parti se l'Ufficio di si sia rideterminato sull'istanza di accesso.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Città di

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di estrazione copia del *«progetto edilizio relativo alla realizzazione del Condominio ed eventuale atto notarile che norma l'uso del porticato e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria»*, indicando la sua qualità di Amministratore condominiale pro tempore.

A seguito dell'opposizione da parte del controinteressato, manifestata all'Amministrazione resistente all'ostensione richiesta, quest'ultima, con nota del comunicava il diniego al rilascio degli atti richiesti in quanto in contrasto con l'art. 24 della l. n. 241 del 1990, considerato che la motivazione della tutela risulta non puntuale e generica.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha evidenziato come nulla osta al rilascio del progetto edilizio, mentre quanto all'eventuale atto notarile che norma l'uso del porticato ha precisato di non detenerlo, come già noto al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione prende atto della disponibilità dell'Amministrazione a dare accesso alla documentazione in suo possesso e a fini cautelativi ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Quanto all'*eventuale atto notarile che norma l'uso del porticato e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria*, stante la dichiarazione dell'amministrazione adita di non detenerlo, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prende atto della comunicazione della parte resistente e accoglie, a fini cautelativi, parzialmente il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

L'insegnante, avendo partecipato al concorso per il test di ingresso in scienze della formazione primaria, ha formulato il all'Amministrazione resistente, un'istanza di accesso alle domande e risposte della propria prova con relative risposte corrette.

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui trasmette la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti di sede di accesso la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, alla pec indicata nel ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Raggruppamento Aeromobili Carabinieri

FATTO

Il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione resistente in data l'accesso documentale alla pratica nr./....., a copia delle integrazioni relative alla domanda di servizio cd. "mobbing" e relativi rapporti e a copia del "rapporto informativo" della domanda di causa di servizio cd. "mobbing".

Deduciva la sussistenza di un interesse difensivo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale viene rappresentato di aver provveduto a mettere a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: Società e Società

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale

FATTO

Le Società S.r.l. e Società S.r.l. hanno chiesto al Ministero della Transizione Ecologica in data l'accesso documentale alla copia del parere (di estremi sconosciuti) reso dalla Commissione Tecnica VIA, nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale di un progetto eolico proposto dalla Società S.r.l. (codice pratica-.....), localizzato in Comune di

Deducavano la sussistenza di un interesse rilevante poiché sono proprietarie di un ampio compendio agricolo e ricettivo, formato da terreni coltivati ed edifici adibiti *a location* per eventi e ricevimenti; S.r.l. ha progettato la costruzione di un parco eolico di, dei quali ricadenti su terreni di proprietà di S.r.l. (e addirittura localizzato nel viale di accesso all'azienda), essendo pubblicati gli elaborati tecnici predisposti da S.r.l., ma non anche il parere che la Commissione tecnica VIA avrebbe già espresso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale viene rappresentato di aver provveduto a trasmettere alle ricorrenti la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio scolastico Regionale per - Ufficio IV Dirigenti Scolastici e Ufficio scolastico Regionale per la

FATTO

Con istanza del la ricorrente, Dirigente scolastico, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della documentazione integrale, domande incluse, di tutti i dirigenti scolastici che avevano ottenuto il trasferimento in, al fine di verificare i criteri posti a fondamento dei relativi provvedimenti.

Con nota del l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo che il C.C.N.L. Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto, all'art. 53 ha abrogato la previsione del consenso del Direttore dell'Ufficio Scolastico della Regione richiesta, mantenendo soltanto quello del Direttore dell'Ufficio Scolastico di provenienza.

Il nulla-osta al trasferimento tra Regioni era pertanto di competenza esclusiva del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, nella specie di quello della Regione, cui avrebbe dovuto essere indirizzata l'istanza di accesso.

Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego opposto rilevando che la ricorrente non aveva ottenuto l'assenso alla mobilità "in uscita" da parte della Regione, atto preliminare e necessario al fine del trasferimento richiesto e che non sussisteva interesse difensivo, per mancata indicazione delle esigenze probatorie e difensive.

Nella nota si suggeriva di indirizzare la richiesta all'Ufficio Scolastico regionale per la per consentire l'accesso a tutte le domande di mobilità in uscita corredate di assenso.

Nella seduta del la Commissione osservava che a venire in rilievo era la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*".

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invitava parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

L'Ufficio Scolastico Regionale adempiva all'ordinanza istruttoria, comunicandolo alla Commissione in data e pervenivano osservazioni da parte della ricorrente in data

In particolare è stato rilevato dalla ricorrente che *“l'Ufficio Scolastico Regionale della potrebbe rispondere che non detiene gli atti richiesti, o almeno non tutti: è infatti evidente che, per quanto di interesse, tale U.S.R. potrebbe disporre esclusivamente delle domande dei DD.SS. provenienti dalla con destinazione, ma l'oggetto dell'istanza di accesso riguarda anche i DD.SS. provenienti da altre Regioni. Ne deriva che l'Ufficio non ha alcuna possibilità di esaurire l'interessa dell'istanza di accesso”*. La ricorrente ha altresì evidenziato che *“l'Ufficio è l'unico stabile detentore di tutti gli atti richiesti. Si ricorda che rispetto ai movimenti di mobilità interregionale verso ho un interesse legittimo, concreto ed attuale, poichè USR mi ha negato il nulla osta verso la Regione e potrò valutare la possibilità di ricorrere contro tale decisione solo dopo aver considerato le possibilità di accoglimento che avrei avuto, sulla base dei criteri dichiarati da USR”*.

DIRITTO

La Commissione, facendo rilevare che l'Ufficio scolastico Regionale per, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del, ha trasmesso il ricorso all'USR per la, ritiene il medesimo meritevole di accoglimento sia nei confronti dell'Ufficio scolastico Regionale perche di quello della, che ha negato la mobilità *“in uscita”*.

Viene infatti in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 e considerato che ai sensi dell'art. 25 comma 2 della legge 241/'90 l'istanza d'accesso va rivolta alla amministrazione che *“ha formato il documento o lo detiene stabilmente”* osservando che l'Ufficio scolastico Regionale per non ha dichiarato la mancata detenzione della documentazione richiesta e che come osservato da parte ricorrente *“rispetto ai movimenti di mobilità interregionale verso ha un interesse legittimo, concreto ed attuale, poichè USR le ha negato il nulla osta verso la Regione”*.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, salvo l'oscuramento dei dati personali non necessari alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Gruppo Pronto Impiego Nucleo Operativo

FATTO

Il Maresciallo Capo, ispettore della Guardia di Finanza, in relazione ai ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo per il, rubricati rispettivamente ai n. R.G. / e /, assegnati alla Sezione e rinviati per trattazione all'Udienza Pubblica del, ha formulato il all'Amministrazione resistente ai sensi della L. 241/90 in data richiesta formale di rilascio di copia della seguente documentazione: *“copia di ogni atto con il quale è stato rapportato l'atteggiamento “stravagante” e “fin troppo militaresco” del ricorrente; copia di atti e documenti relativi all'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del M.C. che avrebbe portato la S.V. ad abbassare la voce “ascendente”; copia di eventuali note ove il M.C. non avrebbe confermato la sincerità, lealtà e rettitudine del passato, “forse abusando di una sorta di vittimismo ingiustificato”; copia dei “solleciti nel compilare le controdeduzioni per ricorsi relativi ad attività passate oppure fornire supporto ad altri militari del corpo” riportati dal Tenente; copia dei provvedimenti riguardanti il “beneficio negato anche ad altri militari, per lo stesso motivo, ma successivamente concesso con il diffondersi della pandemia da covid-19 in modo da ridurre stabilmente la presenza dei militari in caserma” cui fa riferimento il Tenente; le valutazioni disciplinari fatte nel procedimento amministrativo, avviato nei confronti del M.C. dal Tenente, nella sua qualità di Comandante di Sezione, nonché di Nucleo Operativo.”.*

Con provvedimento di parziale rigetto prot. nr. del la Guardia di Finanza ha negato l'accesso alle *valutazioni disciplinari fatte nel procedimento amministrativo, avviato nei confronti del M.C. dal Tenente, nella sua qualità di di Sezione, nonché di*, in quanto è stato avviato da altra Autorità Giudicante e non esistono valutazioni disciplinari redatte dal diretto superiore gerarchico e alla *copia dei provvedimenti riguardanti il “beneficio negato anche ad altri militari, per motivi di studio, ma successivamente concesso con il diffondersi della pandemia, da covid- 19 in modo da ridurre stabilmente la presenza dei militari in caserma” cui fa riferimento il Tenente*”, trattandosi di concessioni effettuate nei confronti di altri militari in relazione alla tutela della privacy e del fatto che il Tenente non ha potestà di concedere o negare il beneficio.

L'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Quanto alla richiesta di accesso alle *valutazioni disciplinari fatte nel procedimento amministrativo, avviato nei confronti del M.C. dal, nella sua qualità di, nonché di,* la Commissione rileva l'infondatezza del ricorso, avendo l'Amministrazione dichiarato che non esistono valutazioni disciplinari redatte dal diretto superiore gerarchico e precisato nella memoria che l'unico documento non fornito è quello *riguardante il "beneficio negato anche ad altri militari, per motivi di studio, successivamente concesso con il diffondersi della pandemia, da covid-19 in modo da ridurre stabilmente la presenza dei militari in caserma" cui fa riferimento il*

Con riferimento a quest'ultimo documento, la Commissione ritiene il ricorso parzialmente fondato e come tale meritevole di accoglimento, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Tale interesse difensivo è da ritenere prevalente sul diritto alla riservatezza dei terzi.

Va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'accesso va infatti garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale.

Rispetto a tale elemento l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 è chiarissimo nel non frapporre ostacolo alcuno alla pretesa all'accesso, con le previsioni di particolari modalità solo per i dati sensibili e giudiziari, non sussistenti nella fattispecie concreta.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo respinge per inesistenza della documentazione e in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico “.....”

FATTO

Il ricorrente, docente presso l'Istituto resistente, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso. Con la prima ha chiesto di ottenere i seguenti atti e documenti:

- 1) verbale relativo alla seduta del Consiglio di Istituto del da cui si evinca la deliberazione favorevole all'acquisto del materiale di cui alla richiesta del
- 2) atto autorizzativo relativo alla richiesta del e successivi atti consequenziali;
- 3) atto di diniego all'acquisto del materiale richiesto.

L'istanza veniva motivata dal suo interesse, in qualità di promotore del procedimento di acquisto dei materiali, a conoscere lo stato di avanzamento del medesimo e/o l'eventuale diniego autorizzativo.

Nella seconda istanza di accesso del chiedeva:

- “4) *Circolari, ordine di servizio, nomina, richiesta disponibilità, accettazione dell'incarico rivolti e/o ricevuti a/da docenti del suddetto indirizzo in merito allo svolgimento delle attività di orientamento nel corrente a.s. relativamente all'indirizzo di, e*;
- 5) *Circolari, ordine di servizio, nomina, richiesta disponibilità, accettazione dell'incarico emesse in merito all'organizzazione delle attività di sportello nel corrente a.s.*
- 6) *Richieste ricevute da docenti o studenti in merito alla possibilità di effettuare attività in presenza durante il corrente a.s. relativamente ad attività curricolari o extracurricolari e conseguenti eventuali circolari autorizzative e/o di diniego”.*

A sostegno di questa seconda istanza deduceva che l'Istituto avrebbe attribuito incarichi ed attività extra (quindi aggiuntive a quelle rientranti negli obblighi di servizio e di conseguenza ulteriormente retribuite) ai suoi colleghi, senza alcun bando o procedura comparativa ed avrebbe, altresì, consentito attività in presenza, in deroga alle misure emergenziale.

Avverso il parziale rigetto della sua prima istanza di accesso e la declaratoria di inammissibilità della seconda, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale rileva che, in relazione alla prima istanza, di aver inoltrato una denuncia-querela all'A.G. a carico dell'istante assumendo che avrebbe falsificato alcuni documenti e rilevando in particolare: “*E' di tutta evidenza come non fosse possibile dare seguito*

a tale richiesta di acquisto materiali né riscontrare i successivi solleciti e la successiva istanza di accesso agli atti. La suddetta richiesta di acquisto materiale è infatti attualmente sottoposta alla valutazione dell'autorità penale poiché a parere della scrivente integra gli estremi del reato di falso e in capo al soggetto autore del reato non è certamente ravvisabile alcun interesse giustificativo della istanza di accesso agli atti; qualsiasi motivazione addotta nella stessa è assolutamente inesistente oltre che volutamente ingannevole”.

Quanto alla seconda istanza ne ha dedotto l'inammissibilità in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Nella seduta del la Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario, in relazione alla prima istanza di accesso, che l'Amministrazione chiarisse se esistessero o meno gli atti richiesti e, in caso affermativo, richiedesse all'Autorità Giudiziaria se gli atti stessi fossero soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero potesse essere consentito l'accesso all'istante.

Quanto alla seconda istanza di accesso la Commissione riteneva il ricorso inammissibile in quanto diretto ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione atteso che esso è indiscriminatamente diretto ad ottenere tutti gli atti e provvedimenti che riguardano l'attività curriculare ed extracurriculare degli altri docenti dell'Istituto.

L'Amministrazione e il ricorrente hanno depositato una memoria, la prima dichiarando testualmente quanto segue: “

In ottemperanza all'invito formulato da Codesta Spettabile Commissione, pertanto, si chiarisce che NON ESISTONO AGLI ATTI DELLA SCUOLA I DOCUMENTI RICHIESTI con l'istanza di accesso del L'istanza di accesso formulata dal prof., pertanto, al pari del ricorso proposto a codesta spettabile Commissione, risulta inammissibile stante la inesistenza dei documenti richiesti”

DIRITTO

La Commissione, sulla residua materia del contendere, ritiene il ricorso infondato in considerazione dell'inesistenza della documentazione richiesta, sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comune di un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'indirizzo di residenza della proprietaria dell'immobile confinante con il proprio, avendo necessità di comunicare con la stessa, ad essendo a conoscenza del solo nominativo, sulla base di una visura catastale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria a firma del Segretario comunale, il quale, interpellato dall'istante per l'esercizio del potere sostitutivo, ha respinto l'istanza di accesso, per carenza di motivazione, facendo anche presente che le informazioni richieste sono di competenza dell'Ufficio anagrafe e non dell'Ufficio tributi.

Nella seduta del la Commissione, ritenuta la propria competenza, invitava l'amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Successivamente il Comune ha fatto pervenire una nota nella quale deduce di aver trasmesso all'istante il certificato di residenza richiesto con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, nel corso dell'anno

In particolare ha richiesto la *“mail originaria associata all'istanza in fase di presentazione e data di presentazione dell'istanza; copia del parere di competenza della locale Questura; copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante; copia della schermata CIVES contenente il parere di codesta spett.le Prefettura; ove presente, copia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 trasmesso all'istante comprensivo della prova della data di avvenuta notifica; ove presenti, copia delle eventuali osservazioni trasmesse dall'istante e/o dal precedente procuratore al Ufficio Cittadinanza in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990; copia della schermata del portale CIVES con lo stato attuale del procedimento”*

Deducendo che la Prefettura si era limitata a rispondere che *“la pratica è in istruttoria e si rappresenta che il termine per la definizione del procedimento il”*, senza allegare nulla di quanto richiesto (nonostante un sollecito in tal senso), adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La s.r.l., avendo partecipato alla procedura di gara per l'acquisizione di "*Servizi tecnici di ingegneria e architettura Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e servizi geologici per il "Consolidamento e la sistemazione idraulica tra via e Via,, fraz.*" ha presentato in data al Comune di (.....) richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione presentata in sede di gara da parte del primo classificato, deducendo il proprio interesse a proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune differiva l'accesso, non essendo conclusa la fase dell'aggiudicazione, ed avverso il differimento dell'accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Il Comune ha depositato una memoria in cui rileva di avere concluso la procedura e, dunque, accolto l'istanza d'accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza dell'istituzione del Difensore civico ai vari livelli locali, nella seduta del dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva accolto l'istanza di accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

La ricorrente ha, successivamente, fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale deduce che in realtà non le sarebbe pervenuta nessuna documentazione, mentre il Comune ha confermato di averla inviata ed ha, poi, constatato che il mancato recapito era da ricondurre al fatto che la casella pec della ricevente fosse "piena"; ha poi, comunque provveduto a ritrasmettere quanto richiesto.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che la nota di parte ricorrente non è qualificabile come un'istanza di revocazione e tenuto conto che sono state evidenziate mere problematiche di natura tecnica afferenti alla consegna della documentazione, dichiara il non luogo a provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., deducendo la pendenza a suo carico di un procedimento penale per presunti reati nei confronti della società sas, formulava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia delle dichiarazioni Mod Unico e Iva relative agli anni dal al della citata società, nonché quelle relative ai soci e per i medesimi anni.

La finalità che veniva dichiarata nell'istanza era quella di dover “*contestare dei dati forniti dai testimoni già escussi in precedente udienza*”. Successivamente, a seguito di una richiesta di integrazione dell'istanza, il ricorrente presentava, in data, una seconda istanza avente ad oggetto i medesimi documenti ma diversamente formulata, dove affermava che “*la richiesta di cui sopra rappresenta un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della propria posizione giuridicamente rilevante*”.

L'Agenzia negava l'accesso ed avverso il provvedimento l'istante si è rivolto alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La cittadina ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale comunica di aver fissato telefonicamente due appuntamenti con il legale dell'istante per consentire l'accesso, senza esito, e che l'accesso era stato, comunque, già effettuato in data

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevando, altresì, che l'istanza di accesso è successiva (risalendo al) al precedente accesso eseguito, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il dott., premessa la pendenza a suo carico presso il Tribunale di di un procedimento penale per diffamazione aggravata, commessa nell'adempimento delle sue funzioni sindacali (allorché ricopriva la carica di del di), in danno di, della Polizia di Stato, rilevando che la presunta diffamazione fosse contenuta in un commento a un articolo pubblicato sulla testata online "Cronache" in data, per ragioni di difesa rilevava la necessità di verificare se le dichiarazioni rese dal dott. a "Cronache" fossero state concordate con l'Amministrazione e, pertanto, formulava un'istanza di accesso a *"ogni documento amministrativo, di qualsiasi specie, da cui risulti che le dichiarazioni rese dal dott. a "Cronache" e riportate tra virgolette nell'articolo del siano state concordate con codesto Ufficio"*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che non esiste documentazione amministrativa riguardante le dichiarazioni oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato alla luce della nota pervenuta con cui l'Amministrazione dichiara l'inesistenza dei documenti richiesti

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La S.r.l., aggiudicataria di un affidamento per la fornitura di distintivi e *set sniffer* in materiale plastico per le unità cinofile della Polizia di Stato, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al procedimento, ed, in particolare, chiedeva copia del parere negativo del Servizio Logistico, in base al quale l'Amministrazione aveva rifiutato di concedere una proroga del termine di consegna della fornitura, motivata sulla base della difficoltà di approvvigionamento di materie prime da parte della fornitrice.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del, rilevato che l'istante aveva agito avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che parte ricorrente producesse copia della documentazione (che non risultava allegata al ricorso), attestante la effettiva trasmissione e ricezione dell'istanza di accesso del *Medio tempore* i termini di legge sono stati interrotti.

Parte ricorrente ha ottemperato all'incombente, producendo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in quanto l'interesse all'accesso sussiste ed è differenziato in ragione della qualità dell'istante di fornitrice della merce alla Polizia di Stato e della volontà di tutelare i propri interessi.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve, pertanto, essere garantito quando la conoscenza del documento richiesto sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento dallo stesso attivato nell'anno e finalizzato all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di ha fatto pervenire un'articolata nota in cui ricostruisce lo stato dell'istruttoria in corso e comunica di avere provveduto a trasmettere a mezzo PEC in data tutta la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: RAI S.p.A.

FATTO

La Dott.ssa ha formulato alla RAI S.p.A. una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5. D.lgs.33/2013, sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016 riferita alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non da concorso (art. 19, comma 6 del d.lgs.165/2001) laddove siano stati assunti/nominati – dal al - giornalisti professionisti in qualità di Direttori di telegiornali/radiogiornali, portali, ecc.; ha chiesto, altresì, di conoscere gli atti riguardanti le assunzioni a tempo determinato e indeterminato per i giornalisti professionisti disabili/handicappati - sia da concorso per le testate giornalistiche nazionali/regionali laddove sia stato applicato quanto previsto dal comma 1 dell'art 16 della legge 68/99 in base al quale i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, prevedendo speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri

Avverso il rigetto della sua istanza, motivata sul presupposto della inapplicabilità alla RAI della disciplina dell'accesso civico, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che “...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale”.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5

comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, a mezzo del proprio legale, ha formulato al Comune di un'istanza di accesso ad una serie corposa di documenti riguardanti l'acquisizione di un immobile da parte dell'Amministrazione, in relazione al quale deduce che, tramite la sua Agenzia, le fosse stato richiesto, sia pure in modo non formale, di svolgere una visura ipocatastale, poi eseguita, senza, tuttavia ricevere il compenso richiesto di Euro

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, la Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istante ha dichiarato di non avere avuto un incarico formale dal Comune e, pertanto, l'acquisizione di tutta la documentazione relativa all'acquisto di un immobile di un terzo appare irrilevante rispetto alla finalità perseguita e, pertanto, estranea all'interesse sostanziale manifestato dall'istante, di dimostrare l'attribuzione dell'incarico di esecuzione di una visura immobiliare

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL di

FATTO

La società, in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso ad un suo dipendente, ha formulato all'INAIL un'istanza di accesso ai documenti, ed in particolare al rapporto redatto dai verbalizzanti delle forze di polizia intervenute sul luogo, al fine di potere esercitare le sue facoltà difensive nell'ambito del procedimento di rivalsa attivato nei confronti della società da parte dell'Istituto.

L'Amministrazione accoglieva l'istanza, ma rilevava di non poter trasmettere il verbale redatto dall' *"Autorità Giudiziaria"* intervenuta, e, pertanto, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva il verbale richiesto non è attualmente agli atti della pratica di infortunio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione, in sede di memoria, ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non detenere il documento richiesto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Ufficio -ambito territoriale di

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

L'Ufficio ricorrente, appresa notizia dall'Istituto di Istruzione Superiore Statale ".....-....." di (.....) che nei confronti di uno dei suoi docenti, Sig., era stato attivato il procedimento amministrativo previsto e disciplinato dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (sanzioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti), ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso finalizzata a ricevere informazioni al riguardo, per ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi che imporrebbero l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente

La Prefettura di ha negato l'accesso con nota prot. del, rilevando che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 solo l'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti che riguardino esclusivamente la sua persona.

Avverso il rigetto della sua istanza parte ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata l'illegittimità del diniego opposto dalla Prefettura di, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della Legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Prefettura ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuato al momento della presentazione dell'istanza stessa

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, nella seduta del, invitava parte ricorrente a produrre copia dell'istanza di accesso e della documentazione attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza stessa, avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Il ricorrente ha presentato una nota nella quale deduce: *“In riferimento alla pratica di cittadinanza/..... formulata in data, dal sig., nato in, in data, facendo seguito alla Vs richiesta di produzione dell'istanza di accesso agli atti inviata alla competente Prefettura di, si fa presente che la predetta Prefettura ha dato seguito alla richiesta di accesso agli atti in data c.a. Premesso che il ruolo della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi è quello di garantire l'accesso agli atti presso gli organi della Pubblica Amministrazione e che tale diritto ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 è stato, seppur tardivamente, garantito; pertanto, si ravvisa cessata la materia del contendere”*

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Ufficio di Sorveglianza di

FATTO

Il Sig., deducendo di aver svolto l'attività di tirocinante presso l'Amministrazione, per motivi di giustizia (ricorso al Giudice del Lavoro), ha presentato un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti l'attività di tutoraggio dei tirocinanti.

La finalità dell'istanza è stata indicata nella necessità di ricostruire nel dettaglio il suo rapporto di lavoro precario, per dimostrare e documentare, anche in virtù di una denuncia presentata dalla Commissione europea, la violazione dei suoi diritti di lavoratore subordinato di ruolo, alla cui categoria avrebbe dovuto essere assimilato.

Deducendo la formazione del silenzio- rigetto della sua istanza di accesso, l'interessato ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

L'istante è titolare di una posizione differenziata, sotto il profilo dell'interesse all'accesso, in relazione ad atti che riguardano l'attività lavorativa svolta presso l'Amministrazione, venendo in rilievo un interesse di tipo difensivo del ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza presso la Prefettura di, che comunicava all'istante l'avvio del procedimento con protocollo/.....

L'istante, tramite il proprio difensore, formulava alla Prefettura un'istanza nella quale chiedeva "*se il decreto alla firma degli organi competenti sia di concessione o di rigetto dell'istanza e in quest'ultima eventualità, chiede di voler notificare il provvedimento conclusivo, appena perfezionato, presso l'indirizzo pec dello scrivente avvocato*".

La Prefettura di invitava l'istante a rivolgersi al Ministero dell'Interno, cui è attribuita la fase procedimentale della emanazione del provvedimento finale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso poi inoltrata al Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di in data un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha presentato una memoria nella quale deduce che *“parte ricorrente aveva proposto istanza di accesso in data, cui riceveva riscontro, nel pieno rispetto dei termini di legge, in data* Con l'occasione, veniva trasmesso all'istante decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza datata

Null'altro è pervenuto a questo Ufficio in ordine ad un ulteriore accesso paventato da parte ricorrente nelle date indicate dalla documentazione prodotta alla Commissione, circostanza infatti non provata dall'istante”.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente produca copia della documentazione attestante la trasmissione dell'istanza di accesso del (che non risulta allegata al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. Il ricorrente è, altresì, invitato a chiarire, alla luce di quanto dedotto dalla Prefettura, a quali ulteriori documenti intende accedere.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig., avendo ricevuto un'ispezione dai Carabinieri del NAS presso la propria residenza, ha chiesto l'accesso alla documentazione riguardante la segnalazione del privato nei suoi confronti dalla quale era originata l'ispezione.

Avverso il rigetto della sua istanza d'accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione ha depositato memoria

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato atteso che la segnalazione riguarda espressamente la posizione giuridica dell'istante e può essere da questi utilizzata a fini di tutela giurisdizionale.

Ad avviso di questa Commissione la tutela della posizione del segnalante può avvenire nella forma della ostensione del documento corredato da "omissis" idonei allo scopo.

Tale modalità di ostensione appare giustificata in mancanza della indicazione di un interesse difensivo specifico, non manifestato interesse del ricorrente a conoscere le generalità del proponente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La,, ha formulato un'istanza di accesso civico generalizzato (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013) concernente una serie di informazioni riguardanti il numero dei carabinieri che fruiscono dei buoni pasto, del catering veicolare, del servizio mensa e del punto pasto.

Avverso il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva l'inammissibilità del ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che *"...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale"*.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il

FATTO

La Sig.ra, avendo partecipato al concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della classe di concorso ed avendo sostenuto la prova scritta, ha formulato un'istanza di accesso diretta alla di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “- *verbale di insediamento Commissione Concorso straordinario (bandito con Decreto dipartimentale n. del) – classe di concorso e verbali successivi relativi ai lavori della stessa; - copia prova scritta dello scrivente nell'ambito del suddetto concorso; - verbale di correzione della suddetta prova; - criteri adottati per la correzione della prova; - giudizio finale (laddove emesso)*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, procedimento iniziato a seguito di domanda dell'interessato presentata nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale deduce la inammissibilità dell'istanza di accesso per genericità della stessa.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo della pratica riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dalla stessa avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale ricostruisce vicenda e rileva che per problemi legati alla modifica del portale non aveva ricevuto l'istanza sul nuovo indirizzo pec, ma che, tuttavia, si era successivamente attivata fissando un appuntamento al legale dell'istante, il quale esercitava l'accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'INPS di a un'istanza di accesso diretta a conoscere la documentazione riguardante un procedimento di autotutela che lo riguardava.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ricostruisce la vicenda, facendo presente che trattavasi di un procedimento aperto d'ufficio per la gestione della somma di euro (trattenuta a seguito pignoramento), somma poi restituita all'istante, con relativa chiusura del procedimento; il tutto è stato comunicato all'istante telefonicamente e con PEC. L'Amministrazione precisa di non avere ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti all'interessato

Nella seduta del la Commissione, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione, riteneva il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha nuovamente adito la Commissione con una lunga nota nella quale mette in evidenza alcuni fatti che a suo dire sarebbero contrari alla ricostruzione operata dall'Amministrazione e chiede la revisione della decisione.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza, qualificata come di "riesame" della decisione, risulta *prima facie* inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono neppure ipotizzati errori di fatto (ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.).

Nella sua decisione, invero, la Commissione si è limitata a prendere atto della trasmissione dei documenti che l'Amministrazione ha dichiarato di possedere, precisando di non avere ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti all'interessato.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, riferisce di aver presentato in data, richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) *Copia dei Tabulati di rilevazione elettronica delle timbrature del Personale ATA di giorno*; 2) *Copia del Piano di recupero e delle relative richieste di recupero elaborate dalla Dirigenza*; 3) *Copia degli incarichi delle posizioni economiche (..... e), come previsto dall'art. 53 del CCNL – comparto scuola, dall'A. S. ad oggi*; 4) *Copia dell'orario di servizio del personale ATA come da contrattazione d'Istituto*; 5) *elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno/.....*; 6) *b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati da Codesta Istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti ed istituzioni*. 7) *c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse*. 8) *Tali informazioni, come da ricerca non sono state rintracciabili sul sito dell'IS. “.....” di*”.

La richiesta veniva motivata dall'organizzazione sindacale come segue: “*dovendo verificare il disagio più volte segnalato dalla Nostra assistita e dare risposta alla sua del prot. N. indirizzata alla Nostra iscritta*”.

Parte resistente, con nota del u.s. ha negato l'accesso, ritenendolo esplorativo e non sorretto da un interesse qualificato.

Contro tale diniego la ha adito la Commissione in termini. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

Parte ricorrente dichiara di agire in nome di una propria iscritta senza tuttavia dar conto né della suddetta iscrizione né allegando mandato in tal senso. Per tale motivo, e dunque per difetto di rappresentanza, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Politecnico di– Area Risorse Umane e Organizzazione

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dagli avvocati e, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *tabella relativa alla performance relativa agli anni-.....-..... che contenga voto performance individuale/ voto performance totale in relazione a tutti i soggetti facenti parte della categoria, come la Arch., da cui si evinca la valutazione dei singoli soggetti in relazione alla performance individuale;* 2) *per i medesimi soggetti sopra menzionati (categoria) si richiede documentazione relativa alla formazione dei singoli soggetti svolta negli anni-.....-..... con la relativa valutazione e attribuzione di punteggio;* 3) *si richiede inoltre di avere accesso alle medie delle strutture di ateneo e le valutazioni delle performance individuali del personale afferente alla Direzione Generale per i 3 anni-.....-..... contemplati dalla PEO*; 4) *documentazione attinente il processo valutativo svolto per l’ Arch., da cui si evincano i criteri applicati nell’attribuzione del singolo punteggio relativo alla performance, alla formazione ed all’anzianità, con chiara esposizione dei motivi di attribuzione di un dato punteggio nel range previsto”.*

L’interesse all’accesso veniva esplicitato nel senso di essere stata erroneamente valutata nell’ambito della procedura di progressione economica orizzontale cui l’accedente aveva preso parte.

L’amministrazione resistente, con nota del, ha negato l’accesso. Con riferimento ai documenti di cui al punto 1, ha dedotto che i punteggi sono determinati e assegnati sulla scorta di criteri oggettivi e automatici e che la conoscenza dei titoli e delle valutazioni dei colleghi non inciderebbe in alcun modo sul posizionamento della ricorrente in graduatoria. Con riferimento ai documenti di cui al punto 2, ha dedotto che la relativa informazione è disponibile sul sito dell’Istituto, fornendo il link per accedervi. Con riferimento ai documenti di cui al punto 3, ha ribadito quanto argomentato relativamente ai documenti di cui al punto 1. Con riferimento ai documenti di cui al punto 4, infine, ha dedotto che nessuno degli elementi della domanda dell’accedente ha richiesto una valutazione da parte della Commissione, essendo stati applicati criteri di calcolo oggettivi concordati previamente con le parti sindacali.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento ai documenti di cui al punto 2 della domanda di accesso, non sussistendo un diniego avendo parte resistente già in sede di riscontro all'istanza di accesso fornito il link per accedere alla documentazione ed alle informazioni richieste, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Quanto ai documenti di cui al punto 4, dal tenore del diniego si evince che i documenti non esistono e pertanto il ricorso, *in parte qua*, non può trovare accoglimento.

In merito poi ai documenti di cui ai punti 1 e 3, per i quali il diniego è motivato in modo identico e si basa sull'inutilità dell'accesso richiesto siccome i punteggi assegnati alla ricorrente comunque non muterebbero, si osserva che la deduzione non coglie nel segno, essendo quella di parte resistente una valutazione sul merito della posizione sottostante la domanda di accesso che appare ultronea e non idonea ad escludere l'accesso, trattandosi comunque di documenti formati nell'ambito di una procedura selettiva.

Con riguardo a tali ultimi documenti, dunque, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per il - Liceo Ginnasio Statale "..... .."

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, frequentante il Liceo ".....". Riferisce di aver presentato in data u.s. domanda di accesso ai seguenti documenti: a) alle prove scritte e orali svolte durante l'anno scolastico/..... comprese quelle di e le relative verbalizzazioni; b) gli stessi documenti di cui al punto a) relativi solo ad alcune discipline nella richiesta specificate di compagne di classe; c) alle valutazioni relative ai debiti formativi relativi al primo quadrimestre; d) alla calendarizzazione dello svolgimento della didattica a distanza e in presenza e) alle iniziative didattiche ed educative (corsi di recupero sostegno e relative verifiche) poste in essere sia nel primo sia nel secondo quadrimestre; f) alla partecipazione della alunna alle suddette iniziative didattiche.

La richiesta era motivata dall'istante in ragione della mancata ammissione della propria figlia alla classe del Liceo resistente e dunque in funzione di una comparazione con gli elaborati degli studenti ammessi alla classe superiore, per valutare eventuali disparità di trattamento ai danni della propria figlia.

L'amministrazione ha concesso l'accesso con riguardo ai documenti della studentessa, negandolo con riguardo a quelli degli altri studenti, siccome rispetto a questi, non essendovi alcuna comparazione tra gli studenti, non vi sarebbe un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego ed il conseguente gravame, come detto nelle premesse in fatto, attiene al punto b) della richiesta di accesso formulata dal Sig. e dunque all'accessibilità dei documenti riferiti ad altri studenti.

Sul punto si rileva che gli studenti nominativamente indicati dall'accedente nella propria istanza debbono ritenersi controinteressati, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego. Pertanto, a motivo di quanto appena rilevato, deve ritenersi scusabile

L'errore in cui è incorso il ricorrente nel non aver notificato il ricorso ai suddetti soggetti controinteressati nei confronti dei quali, ciò nondimeno, deve essere integrato il contraddittorio da parte del ricorrente che dovrà notificare loro il gravame. I termini della decisione, nelle more, restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente ad integrare il contraddittorio notificando il ricorso ai controinteressati individuati nella domanda di accesso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Città di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alle concessioni edilizie, ai titoli autorizzativi, alla agibilità e ad ogni altro documento riferito ad immobili verosimilmente di sua proprietà ed ubicati in alla Via

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver rinvenuto parte della documentazione richiesta dal ricorrente mettendola a disposizione del medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che tale mancanza si risolva in una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione riferita all'immobile contrassegnato in catasto alla particella, foglio

Per la restante parte la Commissione rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio si è formato in data, ed il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana Gioco Calcio;;S.p.a.

FATTO

Il dott., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del S.r.l., assistito e difeso dagli avvocati e, riferisce quanto segue.

In data la società inoltrava due richieste di accesso indirizzate alla, alla ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, con le quali chiedeva l'ostensione dei seguenti documenti: *“tutta la documentazione inoltrata da tutte le Società di serie alla al fine di ottenere il rilascio della Licenza Nazionale, e quindi l'ammissione al campionato di serie, s.s. /; tutta la documentazione inoltrata da tutte le Società di serie alla al fine di ottenere il rilascio della Licenza Nazionale, e quindi l'ammissione al campionato di serie, s.s. / concernente i pagamenti e le rateizzazioni poste in essere dai Club in relazione a ritenute e contributi (INPS e IRPEF) in relazione ai mesi di,,, e; tutta la documentazione relativa ai requisiti di regolarità contributiva delle Società di Serie, trasmessa alla e verificata da ai fini dell'ammissione al Campionato Serie – per la stagione /”*.

La richiesta era fondata su esigenze difensive a seguito dell'estromissione disposta nei confronti dell'odierna ricorrente dal suddetto campionato di calcio, dovuta a contestate irregolarità contributive del e dunque all'assenza dei requisiti economico-finanziari richiesti per la suddetta ammissione.

La ha negato l'accesso con nota dello scorso, ritenendo le istanze preordinate ad un controllo generalizzato, vietato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso a società aventi titolo a partecipare al campionato in questione e, segnatamente, al, Srl, alla Spa ed all'.....

Con nota integrativa al ricorso parte ricorrente specifica di aver notificato solo a dette società, non avendo contezza di quali tra le altre società avessero depositato la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari di cui sopra. Nella seduta dello scorso la Commissione accoglieva il ricorso con riferimento alle società cui il gravame risultava notificato dal ricorrente, invitando per i restanti controinteressati la a notificare loro il gravame.

Successivamente a tale decisione e con nota integrativa al ricorso il ricorrente ha dato atto di aver notificato a tutte le società militanti nel campionato di calcio di Serie /, chiarendo di avere intenzione di voler accedere unicamente ai documenti di quelle che hanno effettuato rateizzazioni o ottenuto dilazioni di pagamento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'integrazione del contraddittorio effettuata dal ricorrente, e richiamata la decisione già resa in data, si rileva che anche con riguardo alle altre società militanti nel campionato di calcio di Serie, il appare titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, peraltro preordinato a fini difensivi delle proprie ragioni, che in quanto tale merita favorevole considerazione limitatamente ai documenti relativi alle rateizzazioni ed alle dilazioni di pagamento accordate ai controinteressati.

Pertanto il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale

FATTO

Il Sig., in proprio, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere alla *“documentazione attestante l'evidenza che il, nell'adempire al debito tributario in parola, ha aderito alla c.d. "Rottamazione cartelle Equitalia" (ex L. n° 190, art. 1, co. 688 del 23 dicembre 2014 ss. mm. ed ii.) relativamente agli anni d'imposta -, usufruendo dunque della possibilità di versamento della mera quota tributaria viva, esentandosi dalle somme aggiuntive di cui chiede illegittimamente il rimborso al sottoscritto professionista.”*.

La richiesta di accesso veniva motivata in ragione di un procedimento in cui l'accedente risulta convenuto dal controinteressato in merito al totale rimborso degli oneri accessori (sanzioni, interessi di mora, aggi di riscossione ecc.) relativamente all'intero carico fiscale iscritto a ruolo e ad egli notificato dall'Agenzia Entrate Riscossione.

Parte resistente, con nota del u.s. ha negato l'accesso motivando il diniego sulla scorta dell'opposizione del controinteressato.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per aver, nel ricorso, chiesto documenti differenti da quelli contenuti nell'istanza di accesso e per il resto insistendo per il rigetto del gravame. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione accoglieva il ricorso, invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Successivamente alla notifica al ricorrente della decisione di accoglimento, questi invitava l'amministrazione a dar seguito alla predetta decisione. Riferisce in merito il che l'amministrazione in data ha reiterato il diniego con comunicazione PEC che tuttavia non risulta depositata dal ricorrente. Di talché, dopo due ulteriori diffide ad adempiere, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tra i poteri assegnati alla scrivente Commissione non figura quello di decidere ricorsi in ottemperanza a seguito di decisioni di accoglimento cui l'amministrazione non abbia dato seguito.

Peraltro, nel caso di specie, pur non avendolo parte ricorrente allegato al ricorso, risulta che l'amministrazione ha espressamente negato l'accesso a seguito della decisione di accoglimento emessa dalla scrivente. Contro tali determinazioni, invero, l'ordinamento consente unicamente il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Pertanto il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di socio ordinario della resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“copia semplice in formato elettronico con invio mediante posta elettronica certificata dei libri sociali e dei documenti contabili inerenti l'attività della Sede Territoriale Provinciale detenuti dall'Ente, relativamente alle annualità, e, e così in via esemplificativa di ottenere: -) i rendiconti annuali; -) gli estratti conto del conto corrente n. 1..... acceso presso Banca - Spa - Filiale, (IBAN) in uso alla Sede Territoriale in oggetto; -) il libro giornale, numerato progressivamente in ogni pagina, indicante giorno per giorno le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, con i relativi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate; -) i registri o le matrici degli appositi bollettari madre-figlia inerenti le erogazioni liberali ricevute, con indicazione delle cifre elargite dai benefattori; -) il giornale di magazzino contenente il novero, in ordine di data, dei beni acquistati dalla sede territoriale o rivenienti da donazioni in natura ricevute da privati, aziende, enti o fondazioni, nonché la descrizione, la quantità, la provenienza, la destinazione, il valore normale di mercato e le eventuali rimanenze degli stessi; -) gli appositi e separati rendiconti relativi alle raccolte fondi promosse dalla Sede Territoriale in occasione di ogni celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, corredati dalle relative relazioni illustrative da cui si evincano, in modo chiaro e trasparente, sia le entrate ed i progetti o le attività a cui queste sono state destinate, sia le spese inerenti all'apparato organizzativo ed i conseguenti costi amministrativi e di gestione; -) le note di debito emesse in favore del Comune di a fronte dei corrispettivi percepiti per effetto delle convenzioni di cui alla Delibera n. del, alla Delibera n. del, alla Determina n./ del ed alla Determina n./ del; -) le note di debito emesse in favore del Comune di a fronte dei corrispettivi percepiti per effetto della convenzione di cui alla Determina n./ del; -) le richieste di attribuzione di contributi finanziari relativamente alle spese sostenute negli anni,,, presentate al Comune di ai sensi del Regolamento Comunale n./ -) il verbale dell'Assemblea dei soci riunita nel per l'elezione del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, con eventuali allegati, nonché copia del Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite registrate durante il mandato del Consiglio Direttivo uscente e la relazione delle attività della Sede durante il medesimo periodo -) il verbale dell'Assemblea dei soci riunita nel per l'elezione del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, con eventuali allegati, nonché copia del Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite registrate durante il mandato del Consiglio Direttivo uscente e la relazione delle attività della Sede durante il medesimo periodo -) il registro dei volontari attivisti sottoposti al coordinamento della sede locale in oggetto; -) i contratti assicurativi stipulati al fine di tutelare gli attivisti contro le malattie o gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di*

volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi”. La richiesta veniva motivata in funzione della sola qualità di socio e di soggetto interessato.

Parte resistente in data manifestava la disponibilità a far consultare i libri sociali, invitando il ricorrente a chiarire meglio il proprio interesse vista la mole di documenti domandati.

Seguiva uno scambio di comunicazioni tra le parti che si concludeva con la nota del della resistente con la quale si invitava il ricorrente ad indicare una data per la consultazione dei libri contabili, negando l'estrazione di copia e comunque tutti gli altri documenti richiesti.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente l'inapplicabilità della disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 a sé stessa e comunque ritenendo la richiesta generica e non sorretta da interesse specifico.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene di dover affrontare la questione della legittimazione passiva della resistente, in merito all'applicabilità a quest'ultima della normativa di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo il dato normativo da cui prendere le mosse è costituito dall'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990 che, come noto, fornisce la definizione di pubblica amministrazione rilevante per stabilire a quali soggetti si applichi la disciplina sul diritto di accesso.

Tale disposizione recita: *“per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*.

Ciò premesso e ritenuto che pacificamente la natura giuridica del rientri nel novero delle associazioni di diritto privato e che non sussistano nel caso di specie punti di contatto tra i documenti richiesti ed un'attività di interesse pubblico disciplinata dal diritto comunitario, si ritiene la questione debba essere risolta negativamente e dunque nel senso che la disciplina sul diritto di accesso non è applicabile alla resistente.

Per tali motivi il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il – Direzione Generale Ufficio

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla copia di elaborati con relativa griglia di valutazione dei candidati che hanno superato la prova scritta presso la sede di concorso Istituto di, e di cui alla procedura concorsuale per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola primaria di primo e secondo grado indetta con D.D. del e, cui l'accedente aveva preso parte con esito non positivo.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rilevando che in data la richiesta di accesso trovava accoglimento e che in data venivano quantificati i costi per l'esercizio del relativo diritto. Il ricorrente, messo a parte dei suddetti costi, osservava che i medesimi non erano dovuti in ragione della richiesta di invio telematico dei documenti. L'amministrazione replicava sul punto adducendo che *“nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, prevede all'art. 1 c. 2 che: l'esercizio del diritto di accesso, qualora presupponga la copertura di dati personale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30/06/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personale e s.m.i. per l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposto a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina. Quanto da Lei asserito che si riporta fedelmente: “le ricordo che ho chiesto la documentazione in formato elettronico, per cui, non c'è riproduzione su supporti materiali e in questo caso il rilascio di copia è gratuito (art. 22, comma 1 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)” risulta valido solo per il rilascio del Suo elaborato, della relativa griglia di valutazione, del giudizio espresso dalla commissione nonché del verbale elaborato nella giornata di correzione”, concludendo che, pertanto, allo stato la richiesta è accolta ma la documentazione non può essere consegnata in mancanza del pagamento dei costi in questione.*

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte difensiva di cui alle premesse in fatto, si rileva la correttezza della richiesta dei costi domandati al ricorrente il quale, ai fini dell'ottenimento della documentazione richiesta, dovrà corrisponderli all'amministrazione resistente.

Stante, comunque, l'accoglimento dell'istanza, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della polizia di Stato – Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso preordinata ad acquisire atti *“al fine di poter essere messo a conoscenza del mancato proseguimento della pratica con rimbalzo burocratico dal Ministero alla Prefettura di e dal Ministero ai Carabinieri di”*, riferendosi alla pratica di riconoscimento di vittima del dovere avviata dall'esponente.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante ha adito la Commissione per l'accesso. Parte resistente con propria nota difensiva, ha fornito notizie circa lo stato di avanzamento delle pratiche relative al suddetto riconoscimento, preannunciando per tutte l'imminente rigetto per carenza dei presupposti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nella quale si danno notizie sullo stato di avanzamento delle pratiche ma non si prende posizione sul rilascio dei documenti inerenti le pratiche medesime, la Commissione – previa trasmissione della suddetta memoria al ricorrente – chiede a quest'ultimo se intende coltivare oltre il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito della conferma del divieto di detenzioni di armi disposta nei confronti dell'esponente in data, formulava istanza di accesso ai documenti contenenti nel relativo fascicolo.

Parte resistente, con nota datata, negava l'accesso, facendo presente che nel fascicolo erano contenute due note della Questura e del Comando dei Carabinieri, rispetto alle quali ha ritenuto operante la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. 10 maggio 1994, n. 415 che sottrae all'accesso *“le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità Nazionale e della altre Autorità di Pubblica Sicurezza”*.

Contro tale diniego il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. 415/94 che sottrae all'accesso le relazioni di servizio e tutti i documenti presupposti per l'adozione di atti delle autorità di pubblica sicurezza.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate e della Riscossione – Direzione Regionale
Settore Servizi Regionali ai Contribuenti Ufficio Relazione Contribuenti; – affari legali, affari generali e risorse umane.

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato alle amministrazioni resistenti in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“ottenere accesso alla documentazione esistente e non prodotta in primo grado del giudizio R.G. / di cui innanzi nonché tutto quanto afferente la tracciabilità del ruolo n. /, specificamente, in ordine alla nascita e formazione, sottoscrizione, alla resa esecutività all'affidamento in carico all'Agenzia nata ex D.L. 193/2016”*.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi in ragione di un contenzioso dell'accedente con le amministrazioni resistenti.

Con nota del l'Agenzia delle Entrate negava l'accesso alla documentazione non prodotta in giudizio, ritenendo la sottostante istanza generica, e forniva le informazioni sulla tracciabilità del ruolo, allegando quanto in proprio possesso.

Con nota del anche la riscontrava la richiesta, con contenuti identici a quelli dell'altra amministrazione resistente.

Il ha pertanto adito la Commissione. Le parti resistenti hanno depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

I documenti e le informazioni sulla tracciabilità del ruolo richiesto dal ricorrente sono stati forniti dall'Agenzia dell'Entrate, e pertanto in parte qua, il ricorso è inammissibile.

Quanto alla documentazione inerente il giudizio menzionato nelle premesse in fatto, la domanda si palesa generica ed in quanto tale non meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Distretto di Pubblica Sicurezza

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso ai documenti relativi agli interventi effettuati dalla Polizia di Stato presso la propria abitazione nelle giornate del, ovvero, ovvero, La richiesta veniva motivata a fini difensivi, precisando che nei suddetti verbali l'accedente dovrebbe risultare in prima persona essendo stata identificata.

Parte resistente ha dato riscontro alla richiesta in data, manifestando la disponibilità a concedere l'accesso ma solo una volta richiesta l'autorizzazione alle autorità giudiziarie competenti, consistendo gli atti richiesti in annotazioni di polizia giudiziaria.

Contro tale nota la ha adito in termini la Commissione, deducendo che nessun procedimento penale è stato avviato in seguito agli interventi degli agenti di polizia di Stato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La circostanza che gli atti domandati consistano in annotazioni di P.G., di per sé, non è motivo sufficiente ad escludere l'accesso o a subordinarlo, come nel caso di specie, all'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Invero, il Giudice amministrativo in più occasioni ha affermato il principio secondo cui *“l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso”* (TAR Catania, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 229 cfr. altresì T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2331/2014). Peraltro, ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale, le annotazioni di P.G. sono messe a disposizione del Pubblico Ministero qualora rilevanti ai fini di un'indagine in corso. Nel caso che occupa non è stato rilevato dall'amministrazione che i documenti formati a seguito degli interventi degli agenti di cui alle premesse in fatto siano stati messi a disposizione del P.M.

Ne consegue, stante la sussistenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente, l'accoglimento del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver chiesto in data all'amministrazione resistente di conoscere le motivazioni dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Non avendo ottenuto riscontro a tale richiesta di informazioni, in data chiedeva sempre alla Prefettura di accedere al fascicolo della menzionata onorificenza.

In data l'UTG comunicava all'accedente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva comunicato tali motivazioni che venivano inserite nel corpo della nota prefettizia inviata al

Insisteva pertanto il ricorrente nel richiedere copia della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le motivazioni di che trattasi e, sul punto, con nota dello scorso, parte resistente, riportando nuovamente le motivazioni relative al conferimento dell'onorificenza già comunicate al, eccepiva un diniego basato sulla disposizione di cui all'art. 2 del DPCM 27 giugno 2011, n.143 giusta la quale *“tutti gli atti istruttori, prodromici, connessi e, o, successivi al conferimento dell'onorificenza sono atti non soggetti all'accesso documentale”*.

Contro tale nota ilha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 2 del DPCM 27 giugno 2011, n.143 giusta la quale *“tutti gli atti istruttori, prodromici, connessi e, o, successivi al conferimento dell'onorificenza sono atti non soggetti all'accesso documentale”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il dott., in proprio e nella qualità di revisore dei conti dell'amministrazione resistente, riferisce di aver appreso dalla lettura del verbale del consiglio di amministrazione dell'Istituto resistente datato di essere ivi stato menzionato come autore di contestazioni mosse in merito alla legittimità delle riunioni del consiglio di amministrazione medesimo.

Pertanto, in data, il ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti, siccome menzionati nel suddetto verbale e collegati alle contestazioni mosse dall'odierno ricorrente: "richiesta di indicazioni inviata dall'..... - Agenzia al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sia in quanto Ministero vigilante sia in quanto autore del DM di nomina del nuovo Collegio;- richiesta del parere pro-veritate sottoposta dall'..... - Agenzia all'Avvocatura Generale dello Stato; "in merito alla contestazione mossa dal Revisore dr." - del parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato "pro-veritate in merito alla contestazione mossa dal Revisore dr.".

Parte resistente ha concesso l'accesso con nota dell'....., ad eccezione del parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per il quale ha così motivato il diniego: "*In relazione al documento "parere pro-veritate rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla contestazione mossa dal Revisore Dr.", il DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, rubricato "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso", nell'individuare i documenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 delle Legge n. 241/1990 e all'art. 8 del DPR n. 352/1992, dispone che "al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza"*.

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente, nel contestare il diniego parziale oppostogli dall'amministrazione resistente, deduce che la disposizione regolamentare posta a fondamento del diniego non può trovare applicazione nel

caso di specie, atteso che il parere in questione sarebbe stato redatto dall'avv. che, pur essendo avvocato dello Stato, avrebbe redatto il parere nelle sue vesti di consulente giuridico dell'Istituto resistente.

A fronte di tale eccezione, la Commissione, al fine di valutare la legittimità del diniego e l'applicabilità della norma regolamentare evocata dall'amministrazione, chiede a quest'ultima di chiarire tale profilo, indicando specificamente se il parere sia stato rilasciato o meno dagli Uffici dell'Avvocatura su carta intestata dell'Avvocatura stessa con numero di protocollo, non avendo chiarito tale aspetto nemmeno nella propria memoria difensiva ed interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti di valutazione delle prove svolte nell'ambito del corso nazionale di formazione guida terrestre cui l'accedente aveva preso parte.

Non avendo ottenuto risposta, il ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

In data parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso i documenti di interesse al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:ONLUS

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ONLUS, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso ai documenti riferiti ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia di vigilanza ittica sulle acque interne che vedeva l'associazione come parte ricorrente.

In data parte resistente riscontrava la richiesta di accesso deducendo, tra l'altro, che i medesimi documenti erano già stati richiesti con altra istanza di accesso inoltrata a mezzo pec in data – rimasta inevasa – e pertanto, essendo decorso il termine per l'impugnativa del silenzio rigetto riteneva che tale diniego fosse da considerare definitivo e non più impugnabile.

Contro tale nota l'associazione in indirizzo ha adito la Commissione, dando atto che le precedenti richieste avessero oggetto e motivazioni differenti e che fossero state formulate in via informale. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione tenuto conto che il diniego impugnato menzionava una richiesta di accesso identica a quella formulata in data ma recante la data del e che tale circostanza era contestata dalla ricorrente, invitava parte resistente a produrre tale ultima istanza di accesso ai fini di valutare la ricevibilità e tempestività del gravame.

Parte resistente non ha assolto l'incombente istruttorio. Viceversa, parte ricorrente ha depositato una integrazione al ricorso asserendo la diversità delle due richieste di accesso ma senza allegare quella più risalente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione rinnovava l'invito, estendendolo al ricorrente, di depositare l'istanza di accesso del Il ricorrente ha depositato una nota con la quale precisa che la richiesta di accesso in questione è datata e non , allegando il testo dell'istanza trasmesso a mezzo e-mail.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ONLUS, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte ricorrente da ultimo depositata e di cui alle premesse in fatto, cui risulta allegata la richiesta di accesso del che sinteticamente fa riferimento alla relazione stilata dal

Ministero resistente nell'ambito del ricorso straordinario di cui alle premesse in fatto, si osserva che i documenti oggetto dell'istanza sono i medesimi di quelli chiesti con la domanda dell'.....

Pertanto, avendo dovuto impugnare il silenzio rigetto formatosi sulla istanza del e non avendolo fatto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di – Ufficio III Sezione Cancelleria

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'aeronautica militare, dopo essere stato attinto dalla sanzione disciplinare consistente in giorni di consegna per non aver comunicato fatti nei quali era stato in precedenza coinvolto.

Pertanto, in data il ha inoltrato istanza di accesso preordinata all'acquisizione di copia dei seguenti documenti: *“estrarre copia di tutte le PEC; lettera di trasmissione/comunicazione effettuate all'amministrazione e/o altro ente militare in merito allo stato delle varie fasi del procedimento penale in premessa per gli oneri di competenza”*.

Non avendo ottenuto risposta, il ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

In data, tuttavia, lo stesso ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo esercitato il chiesto accesso in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato al Garante resistente in data un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento 2016/679 e, successivamente, in data, ha chiesto di poter accedere ai documenti conseguenti al reclamo in precedenza inoltrato.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva argomentando nel senso di non essere soggetta alle decisioni della scrivente Commissione e comunque depositando una nota datata comunicata alla ricorrente con la quale si accoglieva l'istanza di accesso indicando i documenti presenti nel fascicolo del reclamo e, segnatamente, *“1) la nota del di questo Dipartimento con la quale sono stati richiesti elementi al titolare del trattamento; 2) la nota del, con la quale l'Unione ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni; 3) la nota con la quale è stata definita l'istruttoria preliminare sul reclamo, già invita alla S.V.”.*

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si osserva che l'argomentazione di parte resistente secondo cui essa non sarebbe soggetta alle decisioni di codesta Commissione, appare priva di pregio. Le disposizioni richiamate in tal senso dall'autorità, invero, fanno riferimento, l'una (art. 23 della legge n. 241/1990) alle modalità di esercizio del diritto di accesso e, l'altra, (l'art. 29 della medesima legge) all'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241/1990.

A ragionare diversamente, peraltro, si determinerebbe un inammissibile vuoto di tutela giustiziale avverso le determinazioni delle autorità indipendenti, che appare estraneo alla *ratio* dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Ciò detto, e ricordato comunque che sulle decisioni della scrivente Commissione parte resistente ha facoltà di confermare il diniego impugnato motivando adeguatamente, nel merito si osserva che risulta agli atti, siccome depositata dall'amministrazione resistente, una nota del con la quale il Garante avrebbe accolto la richiesta di accesso.

Pertanto, alla luce di tale ultima nota, si chiede alla ricorrente di informare la Commissione in merito alla sussistenza di un perdurante interesse alla decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Musicale

FATTO

I Sigg.ri e, nella qualità di docenti di e e rappresentati e difesi dall'Avv., riferiscono di aver presentato in data istanza di accesso alla seguente documentazione:

“I) incarichi conferiti, nell'anno accademico/..... per l'insegnamento della disciplina della e, dall'anno accademico/..... sino all'anno accademico/....., per l'insegnamento della disciplina afferente il”.

La richiesta veniva motivata in ragione della necessità degli istanti di agire in via esecutiva contro l'Istituto resistente a seguito della pubblicazione di una sentenza del Giudice del Lavoro emessa tra le parti con la quale l'amministrazione è stata condannata a risarcire il danno da perdita di *chance* derivante dall'aver affidato incarichi nelle materie suddette senza la previa adozione di un regolamento e senza l'indizione di una procedura selettiva.

L'amministrazione ha concesso parzialmente l'accesso, negandolo silenziosamente con riguardo agli incarichi esterni affidati per i corsi pre-accademici.

Contro tale parziale diniego i ricorrenti hanno adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri e, la Commissione osserva quanto segue.

I ricorrenti si dolgono della parziale ostensione dei documenti domandati, ritenendo che l'Istituto avrebbe dovuto consentire l'accesso anche agli incarichi affidati per i corsi pre-accademici.

Tuttavia, dalla richiesta di accesso non si ricava l'espressa intenzione dei ricorrenti di accedere anche alla documentazione afferente tali incarichi. Per tale motivo, allo stato, il ricorso è inammissibile, ferma restando la facoltà per i ricorrenti di inoltrare nuova istanza di accesso specificamente preordinata all'ostensione della documentazione di interesse.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del, n., di annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente,,, del, n., d'individuazione della di candidati per la nomina all'incarico didel ridetto*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del, Prot., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del, n., con individuazione della relativa di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del, n., che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire il ridetto atto ministeriale d'annullamento della procedura, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ivi compresa la ridetta nota di annullamento dell'esito della procedura di designazione della di candidati, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo”.*

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, negando l'accesso in ragione dell'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto che il ricorrente ha già formulato identica richiesta di accesso sulla quale si è innescato un precedente ricorso alla scrivente Commissione, deciso, nel senso della parziale inammissibilità e parziale infondatezza, nella seduta dello scorso e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile), nella seduta dello scorso e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile). La Commissione, nella seduta plenaria dello scorso, dichiarava il ricorso inammissibile, deducendo di essersi già pronunciata sulla questione.

Il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo la diversità delle parti resistenti (l'istanza del era rivolta al Ministero resistente, quella precedente all'.....) e chiedendo dunque l'accoglimento

del ricorso. Nella seduta dello scorso la Commissione in fase rescindente annullava la precedente decisione rilevando l'errore di fatto consistente nell'aver ritenuto l'..... quale amministrazione resistente e, in fase rescissoria, chiedeva al ricorrente di notificare la scrivente in ordine al sé il proprio nominativo fosse o meno ricompreso nella terna comunque annullata dalla Commissione esaminatrice.

Il ha dato seguito all'incombente istruttorio deducendo di non figurare in detta ma ritenendo comunque di avere interesse ad accedere.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. ed in fase rescissoria la Commissione osserva quanto segue.

La circostanza di non figurare nella dei candidati, poi comunque annullata dalla Commissione, determina l'insussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente il cui ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescissoria lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di Scienza Umanistiche e Sociali

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*copia dei contratti e/o atti di assegnazione ovvero ogni altro atto recante i corsi affidati per ciascun anno accademico alla Prof.ssa presso Dipartimenti dell'Ateneo in indirizzo dalla data dell'assunzione quale sino all'attualità nella sua veste di, omessi eventuali dati personali ivi presenti*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato idoneo non vincitore della procedura di valutazione comparativa a posto di - Tipologia presso il Dipartimento di e, Settore concorsuale:/....., Settore-...../....., di cui al Decreto Rettorale n. del, Prot./..... e commissione esaminatrice di cui al Decreto Rettorale n. del, Prot./....., ravvisato che il candidato vincitore della suddetta procedura ha ottenuto punteggio per titoli di docenza, formazione e ricerca per lo svolgimento d'attività di docenza per corsi tenuti dalla Prof.ssa presso il locale Ateneo, ravvisata l'esigenza di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura in relazione al ridotto punteggio attribuito al candidato vincitore per l'attività svolta presso la cattedra della docente, ravvisato quindi l'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla posizione di candidato idoneo non vincitore, stante l'attribuzione di punteggi specifici al candidato vincitore per attività resa in favore di docente identificato dell'Ateneo, ai fini d'acquisire copia dei contratti e/o atti di assegnazione ovvero ogni altro atto recante i corsi affidati per ciascun anno accademico alla Prof.ssa presso Dipartimenti dell'Ateneo in indirizzo dalla data dell'assunzione quale sino all'attualità nella sua veste di, omessi eventuali dati personali ivi presenti?*”.

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, negando l'accesso in ragione dell'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla Prof.ssa Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenze la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla situazione finale che il ricorrente intende tutelare.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

I documenti domandati dal Sig., nella prospettazione fatta da quest'ultimo nel ricorso introduttivo, sono funzionali alla tutela dell'accidente in ordine alla procedura comparativa cui ha preso parte e di cui alle premesse in fatto.

In questa prospettiva, come la stessa amministrazione rileva nella propria memoria difensiva, lo scrutinio sulla fondatezza della pretesa sottostante l'accesso non spetta all'amministrazione acceduta, la quale dovrà in astratto valutare la strumentalità tra quanto richiesto e la posizione sottostante.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, nel caso di specie tale ponderazione in astratto fa emergere un interesse qualificato in capo al ricorrente il quale, nel caso di specie ed in qualità di partecipante alla procedura comparativa di che trattasi, vanta un interesse endoprocedimentale meritevole di accoglimento.

Per tali ragioni il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura comparativa per la selezione di responsabili di Aree di Ricerca bandita dall'Ente resistente.

All'esito di tale procedura veniva individuato il dott. quale titolare del suddetto incarico. Al fine di valutare la correttezza dei punteggi attribuiti a quest'ultimo, l'odierno esponente formulava in data istanza di accesso al curriculum vitae del controinteressato, non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Formatosi il silenzio rigetto, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso e di aver trasmesso a mezzo PEC, con nota dello scorso, il detto curriculum al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di proprietario di un appartamento e di un box auto in uno stabile sito nel Comune resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso preordinata a conoscere lo stato del procedimento relativo alla regolarizzazione dei fabbricati di cui a determinate particelle catastali, lo stato del procedimento in merito ad una comunicazione del Comune, le eventuali sanzioni emesse all'esito dei predetti procedimenti e la comunicazione di avvio del procedimento per la regolarizzazione dei fabbricati indirizzati ai proprietari di alcune particelle dello stabile in questione.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data lo ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, siccome infondato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che tale mancanza si risolva in una lesione del diritto di difesa del cittadino.

La Commissione poi, e sempre in via preliminare, rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio si è formato in data, ed il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

LaS.p.a. ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza d'accesso indirizzata all'Inps di, al fine di chiedere l'accesso agli atti dei dati contenuti nelle proprie banche relativi al Sig., al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti circa l'eventuale esistenza di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) intrattenuti dal summenzionato soggetto con datori di lavoro pubblici o privati e/o circa l'esistenza di rapporti pensionistici e/o altri crediti al fine di individuare eventuali crediti nella titolarità di costui da sottoporre ad esecuzione, essendo il Sig., debitore della società comparente in forza del d.i. / emesso dal Giudice di Pace di

In data, l'I.N.P.S. ha negato l'accesso, in quanto l'istanza avanzata risultava diretta ad acquisire tutti i dati utili alla ricerca di beni o crediti da pignorare relativi al soggetto debitore, configurandosi così quale accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. e, per queste ragioni l'Amministrazione acceduta invitava l'accedente a *"...rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la necessaria autorizzazione ai sensi del citato articolo ..."* ex art. 492 bis c.p.c.

Avverso tale diniego il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo di riesaminare il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge 241/90, di assumere le conseguenti determinazioni. Il ricorrente ha, inoltre, documentato di aver inviato a mezzo raccomandata ar, copia del presente ricorso al controinteressato.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale dà conto del proprio operato.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che il ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso al controinteressato Sig..... a mezzo raccomandata, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006, ma che, tuttavia, non vi è prova della ricezione di tale raccomandata. Si invita, pertanto, il ricorrente a produrre copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale ha spedito il ricorso al controinteressato. *Medio tempore* vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Signor, rappresentato dall'avvocato, ha inoltrato in data alla Prefettura di un'istanza di accesso relativa agli atti del procedimento relativo alla propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Formatosi il silenzio rigetto, il Signor, come sopra rappresentato, si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di ha inviato una memoria rappresentando che il Signor, tramite l'Avv., aveva già presentato un'istanza d'accesso dal medesimo contenuto in data, alla quale l'Amministrazione aveva risposto in data; a tale richiesta era seguita una seconda istanza d'accesso in data e, successivamente, una nuova richiesta in data

DIRITTO

La Commissione, alla luce della memoria dell'Amministrazione, rileva come la reiterazione dell'istanza già presentata in data, e, da ultimo, in data, avente ad oggetto la medesima richiesta ostensiva, non rimette in termini il ricorrente, né può considerarsi nuova istanza d'accesso. Il ricorso presentato deve considerarsi, pertanto, irricevibile per tardività, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il Dott. ha partecipato ad una selezione per borse di studio “*Master universitari a.a. / INPS /*”, ed al fine di esercitare l’accesso agli atti per finalità difensive, ha presentato, in proprio, in data, una richiesta rivolta all’Università per chiedere copia di tutti i documenti e/o atti e/o documenti, comunque denominati, dai quali si evinca il punteggio analitico e complessivo assegnato dalla Commissione aggiudicatrice ad ogni singolo concorrente; le schede di valutazione; le griglie di valutazione compilate dalla Commissione, ed ogni altri documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per assegnare i punteggi; nonché copia autentica del verbale di assegnazione del punteggio a lui assegnato.

Il Dott. ha specificato che la richiesta d’accesso era esercitata, in particolare, con riguardo alle domande dei candidati risultati vincitori:,, e

In data l’Università ha negato l’accesso agli atti, ritenendo l’assenza di legittimazione del Dott., a causa di un difetto nella presentazione della domanda di partecipazione che ne avrebbe impedito una corretta candidatura. Tuttavia, l’accedente ha dedotto che, al fine di partecipare al bando, aveva dovuto trasmettere all’Ateneo due distinte pec, a causa della dimensione degli allegati e poiché, a seguito della pubblicazione delle graduatorie integrali provvisorie del bando, non era risultato vincitore, aveva inviato all’Ateneo una pec per chiedere spiegazioni in proposito. L’Università aveva risposto in un primo momento che “*a noi non è pervenuta nessuna richiesta se non un file con pagine di articoli pubblicati, non ha inviato null’altro come indicato da vademecum e sul sito...*”. Dopo aver risposto a tale e-mail trasmettendo le ricevute delle due pec distinte che dimostravano l’avvenuto corretto inoltro di tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando, l’Università aveva dato riscontro positivo, impegnandosi a correggere l’errore. Ciononostante il Dott. non era risultato tra i vincitori della procedura concorsuale.

In data il ricorrente ha, quindi, presentato un’istanza d’accesso che è stata, tuttavia, rifiutata dall’..... in data, che ha ritenuto che l’accedente non fosse titolare di un interesse giuridico personale, stante, oltretutto, la necessità di tutelare la privacy degli altri partecipanti alla procedura. Per questi motivi il ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Con decisione del la Commissione, preso atto che dalla narrativa del ricorrente non risultava chiaro se i titoli del ricorrente fossero stati o meno valutati e, quindi, se lo stesso avesse o meno partecipato alla procedura, invitava entrambe le parti a fornire chiarimenti su tale punto.

Il ricorrente, ottemperando alla richiesta di questa Commissione, ha fatto pervenire le ricevute di consegna delle due p.e.c. inviate ad per la partecipazione al Master, unitamente a tutta la documentazione trasmessa all'Università. Anche l'Amministrazione adita ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato che *“per mero errore materiale, la Commissione ometteva la trascrizione del nominativo del sig. nelle graduatorie provvisorie. A seguito di segnalazione del sig., il quale non reperiva il proprio nominativo tra quelli pubblicati, la Commissione si riuniva per effettuare i dovuti controlli e procedeva a pubblicare al sito istituzionale di Ateneo la graduatoria provvisoria integrata col nominativo del sig. che, si ribadisce, era stato omissso per mero errore materiale di trascrizione da parte della Commissione”*. Ciò premesso, l'..... concludeva domandando il rigetto della richiesta di riesame sull'istanza d'accesso, tenuto conto del fatto la richiesta era volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'attività della Commissione di concorso, essendo oltretutto la richiesta manifestamente sproporzionata e sovrabbondante.

DIRITTO

Chiarito definitivamente che il Dott. ha potuto prendere parte alla procedura concorsuale, il ricorso deve ritenersi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione della quale è chiesto l'accesso. Secondo l'orientamento consolidato di questa Commissione, infatti, in materia di procedure concorsuali l'accesso può essere esercitato solamente dai soggetti che vi hanno partecipato e non da coloro che sono rimasti estranei, e sui quali sussiste un interesse di mero fatto a controllare la legittimità della procedura svolta. Nel caso in esame, il Dott., avendo preso parte alla procedura vanta un interesse qualificato, non certo coincidente con quello del *quavis de populo*, poiché qualificato e differenziato e, pertanto, meritevole di giuridica tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

La, ha presentato, in data, un'istanza d'accesso all'Azienda Municipalizzata, di cui il Comune di è azionista di maggioranza, al fine di chiedere l'ostensione di una serie di documenti relativi ad un contratto di subappalto di lavori, eseguito presso l'impianto di di, che le aveva appaltate ad

Ha dedotto l'accedente che quest'ultima Azienda, nonostante la richiesta d'accesso fosse stata formulata già nel (e poi ancora nel, nel e nel), non ha mai risposto. Avverso tale ennesimo silenzio, la ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente l'Amministrazione acceduta ha inviato una memoria nella quale afferma di non essere più in possesso della documentazione richiesta, stante l'intervenuta cessione del ramo d'azienda.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente deve rilevare la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. L'istanza di accesso è stata, infatti, presentata per la prima volta in data; stante il silenzio serbato dall'Amministrazione, l'accedente ha presentato, nel tempo, ulteriori istanze d'accesso (nel, nel, nel e nel), tutte rimaste sempre senza riscontro. Avverso la prima richiesta, tuttavia, si è inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierna ricorrente. Né può certamente valere, come rimessione nei termini, la riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data, in relazione alla quale l'Amministrazione è rimasta ancora una volta silente.

Corre l'obbligo di ricordare che l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. Da ciò consegue che la mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, posto che, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la*

conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo” (Consiglio di Stato , sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, invitando la Segreteria ad inviare la memoria dell'Amministrazione al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

FATTO

La, organizzazione non-profit con sede legale in, in persona del legale rappresentante p.t., unitamente ai propri delegati per l'Italia e, si occupa di promuovere iniziative legate alla tutela dei suoli e delle acque da qualsivoglia forma di contaminazione, nonché la protezione degli *habitat* e delle specie nell'ambiente naturale. A tal fine, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta all'Istituto Superiore di Sanità, volta ad acquisire la documentazione relativa a possibili scenari di contaminazione da, per conoscere lo stato della matrice ambientale in relazione al bacino del di, gli eventuali fattori di pressione e le misure di tutela assunte dalle amministrazioni competenti. L'Amministrazione non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto, la si è rivolta alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta una memoria dell'Amministrazione acceduta con la quale sono stati trasmessi i risultati delle analisi condotte negli anni-..... per il rilievo della presenza di e prelevati nel Comune di

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione preso atto della memoria presentata dall'Amministrazione adita nella quale si dà atto dell'avvenuto accesso, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La Dott.ssa, dirigente scolastico in servizio presso I.C. "....." di-....., ha presentato una richiesta di mobilità interregionale verso la, all'USR, ed avendo già ottenuto l'assenso in uscita dall'USR, ha presentato, in data, all'USR, una richiesta d'accesso a diversi documenti amministrativi. L'accedente ha chiesto in particolare l'ostensione dei verbali firmati dalle OO. SS. durante l'informativa contenente i criteri stabiliti, relativamente ai beneficiari di L. 104/92, per la selezione delle domande di mobilità in ingresso pervenute con assenso dell'USR di provenienza; nonché l'ostensione di tutta la documentazione presentata dai docenti che hanno ottenuto la mobilità interregionale, al fine di capire il motivo della propria esclusione dalla mobilità interregionale in ingresso in pur avendo ottenuto l'assenso da parte dell'USR

Ha poi formulato un'integrazione in data e, stante l'intervenuto diniego dell'Amministrazione in data, si rivolta alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/90, assunte le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

FATTO

Il Dott., già docente presso l'Istituto, nel/..... ha insegnato presso la sede di, per la classe di concorso allora denominata; da un controllo effettuato, però, ha riscontrato che lo stesso avrebbe effettuato servizio presso l'Istituto Professionale dal al per/..... ore per la classe di concorso Per questo motivo, al fine di dimostrare di aver effettuato servizio per un anno scolastico nella classe di concorso, il Dott. ha presentato un'istanza d'accesso, al fine di chiedere copia di "*n. schermate del registro elettronico da cui risulti la firma del sottoscritto e la materia; -verbali dei Consigli di Classe; -programma svolto e firmato*", ed in questo modo dimostrare di essere stato nominato (in quanto abilitato) per la classe di concorso e non per la classe

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/90, assunte le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione della quale è chiesto l'accesso. Il ricorrente vanta, infatti, un interesse qualificato, poiché qualificato e differenziato e, pertanto, meritevole di giuridica tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia. Procura della Repubblica di

FATTO

Il Sig., su delega del figlio, ha presentato in data un'istanza d'accesso indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, domandando l'accesso agli atti del procedimento penale n. /, scaturito dalla denuncia per il delitto di appropriazione indebitata di un veicolo, presentata dal Sig., in data, ed archiviato nel

Il ricorrente ha dedotto che la vettura di proprietà del figlio, targata ".....", non è stata sottoposta alla ripunzonatura a norma delle disposizioni vigenti da parte della Motorizzazione di, poiché, come appreso dai Carabinieri di, il mezzo sarebbe stato provento di reato, la cui insussistenza, tuttavia, era stata accertata nell'ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Lodi n. /, archiviato nel

L'accedente ha, quindi, chiesto l'ostensione degli atti di tale procedimento (il decreto di archiviazione), al fine di dimostrare l'insussistenza del reato e, quindi, la legittimità della proprietà del mezzo, al fine di completare la pratica di ripunzonatura dinanzi alla Motorizzazione civile.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al controinteressato Sig. che, tuttavia, non ha fatto pervenire alcuna memoria.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, rilevata la divergenza tra il soggetto preventivamente identificato come controinteressato all'accesso (.....), e quello al quale è stata effettuata la notifica dal ricorrente (.....), invita entrambe le parti a chiarire il nome esatto del controinteressato, sospendendo i termini nelle more dell'adempimento istruttorio.

PQM

La Commissione invita entrambe le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Economico Statale

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto Tecnico, ha presentato diverse istanze d'accesso in data, con le quali ha chiesto la copia autentica del registro forniture dei dispositivi di protezione individuale, copia autentica del documento prot. n.dell'....., dichiarazione delladell'Istituto in relazione alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale alla stessa Sig.ra (parte quindi del proprio fascicolo personale), nonché copia autentica del documento di valutazione rischi (dvr), al fine di tutelare la propria posizione giuridica in relazione ad un infortunio dovuto al Covid 19. L'accedente ha dedotto il silenzio dell'Amministrazione, che non avrebbe risposto a mezzo pec alle richieste d'accesso, essendosi limitata ad inviare una copia parziale dei documenti a mezzo mail ordinaria in data (poco prima di disattivare la pec istituzionale). Pertanto la Sig.ra si è rivolta alla Commissione con autonome impugnazioni, chiedendo che fossero riesaminati i casi.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria per ciascuna richiesta d'accesso e successiva richiesta di riesame, chiarendo di aver risposto tempestivamente e senza in alcun modo negare la richiesta d'accesso. In tutte le memoria l'Istituto Scolastico ha chiarito di aver anticipato a mezzo mail tutta la documentazione richiesta dall'accedente in suo possesso, e di aver invitato la Sig.ra a provvedere al pagamento dei diritti di copia, fissando nel contempo un appuntamento alla stessa, al fine di consegnare anche la copia autentica dei documenti richiesti. L'Amministrazione ha inoltre chiarito che, non avendo fatto seguito alcun riscontro da parte della Sig.ra, è stata trasmessa nuovamente una pec all'indirizzo della ricorrente con un sollecito a rispondere alla mail precedentemente citata, al fine di individuare una data per la consegna dei documenti richiesti in copia autenticata. In risposta al sollecito della scuola, la signora ha trasmesso una mail in cui fa richiesta di risposta tramite pec, senza più rispondere alla mail dell'istituto, senza consegnare le marche da bollo, e ritirare i documenti in copia autentica richiesti e messi a disposizione della richiedente.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue. I ricorsi con cui la Sig.ra ha chiesto il riesame, lamentando la formazione del silenzio per non avere l'Amministrazione risposto a mezzo pec, non possono essere

accolti, avendo l'Amministrazione chiarito di aver tempestivamente risposto all'accedente, anticipando a mezzo mail la documentazione richiesta in suo possesso, ed invitando la ricorrente al pagamento dei diritti ed al ritiro dei documenti presso l'Istituto scolastico. D'altra parte, il fatto che l'Istituto non abbia risposto a mezzo pec non appare in alcun modo rilevante, considerato che le comunicazioni sono comunque pervenute alla ricorrente, come dalla stessa riconosciuto; diversamente argomentando, si finirebbe per non tenere nella giusta considerazione la circostanza che i rapporti tra Pubblica amministrazione e privato devono sempre essere improntati al principio di correttezza e leale collaborazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, e preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

La Sig.ra, insegnante di sostegno presso l'Istituto di, ha presentato diverse istanze d'accesso, in data; con la prima ha chiesto copia del documento prot. n. / (memorie del Consiglio di classe, anno scolastico / contro la prof.ssa); documento prot. n. / (lettera dei genitori degli alunni e contro la prof.ssa), documenti da cui è scaturito un procedimento disciplinare a suo carico; con la seconda richiesta la ricorrente ha domandato la copia delle verifiche di e degli alunni e (menzionate nel doc. proc. /), il registro dei voti assegnati in e, il foglio delle firme dei docenti della classe relativo alla relazione riservata (sugli alunni certificati). La ricorrente ha specificato che tali documenti le sarebbero necessari per la sua tutela e difesa, essendo pendente un procedimento disciplinare a suo carico.

Quanto alla prima richiesta, l'Amministrazione ha negato l'accesso, in quanto avrebbe ritenuto non sussistente alcun interesse concreto all'accesso, essendo intervenuta una archiviazione del procedimento disciplinare, già notificato alla ricorrente.

Con riguardo, invece, alla seconda richiesta, la stessa ricorrente ha allegato la lettera con cui l'Istituto scolastico rappresenta che, con riguardo alle verifiche di e, non era possibile provvedere in quanto per gli elaborati dell'anno / si è provveduto allo scarto in archivio; quanto al registro dei voti assegnati dalla ricorrente, *“non è possibile provvedere in quanto gli insegnanti di sostegno non assegnano voti?”*; quanto, infine, al foglio delle firme relativo alla relazione riservata, *“non è possibile provvedere in quanto la relazione non ha firme”*.

Pertanto la ricorrente si è rivolta alla Commissione con due autonome impugnazioni, chiedendo che fossero riesaminati i casi.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei due gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Quanto al primo ricorso, con il quale l'accedente ha chiesto copia del documento prot. n. / (memorie del Consiglio di classe, anno scolastico / contro la prof.ssa); documento prot. n. / (lettera dei genitori degli alunni e contro la prof.ssa),

documenti da cui è scaturito un procedimento disciplinare, la Commissione osserva che i genitori firmatari dei documenti, parte del procedimento disciplinare mosso nei confronti della ricorrente, rivestono il ruolo di controinteressati e, pertanto, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto notificare il presente gravame, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, i cui indirizzi non sono conoscibili dalla ricorrente, e come dalla stessa richiesto. Lo stesso vale in ordine ai membri del Consiglio di classe della dell'a.s. /, per i quali anche la ricorrente aveva chiesto all'Istituto di voler notificare il ricorso ai controinteressati. Poiché l'Istituto scolastico adito non ha fornito prova di aver effettuato tale notifica ai controinteressati, appare opportuno sospendere la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente ad effettuare tale adempimento istruttorio, previa sospensione dei termini di legge.

Quanto, invece, alla seconda richiesta di riesame, l'Amministrazione acceduta ha comunicato alla ricorrente, non già di non voler consentire l'accesso, quanto di non essere più nella disponibilità dei documenti richiesti (con riguardo ai elaborati dell'anno scolastico /); con riguardo invece alla richiesta del registro dei voti, di non poter provvedere all'ostensione poiché *“gli insegnanti di sostegno non assegnano voti”*; e da ultimo, con riguardo al foglio delle firma, *“non è possibile provvedere in quanto la relazione riservata non ha firme”*, concedendo invece l'accesso per gli altri documenti, con invito alla ricorrente a recarsi presso l'Istituto scolastico, previo versamento dei diritti di copia. Deve ritenersi, pertanto che, con riguardo alla seconda richiesta di riesame, lo stesso deve essere in parte respinto, in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione ha dedotto e ribadito essere inesistenti, ed in parte deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante la dichiarazione dell'Istituto scolastico con cui è stato in parte consentito l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, con riguardo alla prima richiesta di riesame, invita l'Amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti. Con riguardo, invece, alla seconda richiesta, la Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato. Ufficio Polizia di

FATTO

Il della Polizia di Stato ha presentato un'istanza d'accesso all'Amministrazione d'appartenenza, al fine di chiedere l'ostensione del documento di valutazione rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per gli anni e L'accidente ha specificato il proprio interesse consistente in finalità difensive, avendo necessità di acquisire tali documenti per far valere l'infermità in una causa di servizio, avendo contratto il Covid 19 sul luogo di lavoro.

In data l'Amministrazione ha respinto la richiesta, stante la sussistenza della disciplina speciale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008, che prevale sulla disciplina generale in materia di accesso.

Avverso tale diniego il, in proprio, si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale ha ribadito le ragioni del diniego opposto.

DIRITTO

La richiesta del è infondata e, pertanto, la domanda non può essere accolta, attesa la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

Come ribadito, infatti, dalla giurisprudenza amministrativa, a cui questa Commissione aderisce, *“È legittimo il diniego opposto dall'amministrazione di appartenenza alla domanda di accesso del dipendente al documento di valutazione dei rischi (d.v.r.), posto che la normativa vigente (art. 18, 1° comma, lett. n) e o), e 50 d.leg. n. 81 del 2008) prevede che tale documento debba essere consegnato soltanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa adeguatamente informare i lavoratori interessati”* (T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 07/09/2016, n. 506; in senso conforme T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/07/2020, n. 7704).

Le modalità di accesso al DVR sono, infatti, disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008, che introduce, al riguardo, una disciplina di carattere speciale rispetto a quella generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990, e che individua nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quale garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto a cui è consentito di ricevere copia del DVR.

La limitazione all'accesso prevista dalla disciplina in parola, che rinviene la sua *ratio* nell'esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni, si applica tanto ai datori di lavoro pubblici che privati.

Ne consegue che, essendo consentita al lavoratore la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute per il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e poiché è a quest'ultimo che il datore di lavoro deve mettere a disposizione il DVR affinché egli possa informare i lavoratori, deve ritenersi legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente e, di conseguenza, infondata la richiesta di riesame presentata dall'accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza d'accesso all'Amministrazione in intestazione, domandando copia della fotografia utilizzata per giungere all'emanazione del verbale di contestazione al Codice della Strada del, nonché la mappa dei parcheggi a pagamento (strisce blu), al fine di esercitare il proprio diritto di difesa avverso tale verbale d'accertamento.

In data, il Comune di, Corpo di Polizia Locale, ha rappresentato che la documentazione comprovante l'accertamento della violazione è il verbale notificato al trasgressore/proprietario del mezzo, chiarendo inoltre che *“la videocamera a bordo del veicolo, direttamente gestita da un operatore di polizia, consente di gestire il sistema di ripresa video come un "taccuino elettronico" che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo, rimanendo compito dell'operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore, legittimando così la contestazione differita. La documentazione fotografica rimane agli atti d'ufficio e sarà utilizzata in eventuale ricorso”*. Quanto alla *“mappa dei parcheggi a pagamento su strisce blu, tale richiesta dev'essere inoltrata al Responsabile Reti Infrastrutturali del Comune di”*.

Avverso tale diniego il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo di riesaminare il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge 241/90, di assumere le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto. Con riguardo, infatti, alla richiesta avente ad oggetto la ricognizione fotografica che ha dato luogo alla contestazione del Codice della Strada, l'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede che per *“documento amministrativo”* si intende *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*. Orbene la documentazione fotografica alla luce della quale è stato emesso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, costituisce certamente documento amministrativo ed è, pertanto, accessibile.

Quanto alla “*mappa dei parcheggi a pagamento su strisce blu*” in relazione alla quale l’Amministrazione adita ha risposto che “*tale richiesta dev’essere inoltrata al Responsabile Reti Infrastrutturali del Comune di*”, osserva la Commissione che ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e art. 6 comma 2 del DPR n. 184/2006, la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; in ipotesi in cui la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato. Ne consegue che l’Amministrazione adita, dovrà trasmettere l’istanza d’accesso a quella che detiene i documenti richiesti.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, ed in parte lo sospende, invitando l’Amministrazione ad adempiere l’incombente di cui in motivazione, sospendendo i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data, un'istanza all'Inps di, al fine di chiedere l'accesso al modulo di rinuncia all'assegno per il nucleo familiare (.....) dallo stesso sottoscritto; i dati di inizio e fine validità dell'..... del periodo-.....; nonché la comunicazione all'Inps dell'altro genitore di modifica del nucleo familiare, avvenuta il come da sentenza del Tribunale Ordinario di

Il ricorrente ha chiarito che, il proprio interesse all'accesso, deriva dall'esistenza di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di, per il diniego dell'Inps al pagamento degli assegni familiari arretrati, nonché in ragione della mancata comunicazione dell'altro genitore Sig.ra della variazione del nucleo familiare ai fini, come risultante dalla sentenza n. / del Tribunale di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/90, assunte le conseguenti determinazioni.

L'Inps ha inviato un'articolata memoria nella quale premette che l'istanza d'accesso presentata dal Sig. è prodromica all'ottenimento di un esito favorevole della richiesta di assegni al nucleo familiare e che, alla luce di quanto segnalato dall'istante, l'ufficio ammortizzatori sociali della sede dine sta riesaminando la posizione, al fine di garantire, in caso di esito positivo dell'attività istruttoria, la prestazione risultata al momento preclusa. L'Inps ha chiarito, inoltre, che il rigetto dell'istanza d'accesso trova il suo fondamento in relazione alla motivazione addotta dall'istante, che ha fatto riferimento alla necessità di attivare un ricorso giurisdizionale per diniego dell'ente al pagamento degli assegni familiari arretrati spettanti nel periodo-....., sebbene non abbia presentato alla sede di alcun ricorso amministrativo a seguito del citato diniego, considerato, altresì, che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [disp. att. 147 2, 148].

DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato, nei limiti di cui in motivazione, essendo prive di pregio le considerazioni dedotte dall'Amministrazione. Questa Commissione, infatti, aderisce all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, da ultimo ribadita dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 18.03.2021, n. 4, secondo la quale, sebbene *“in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive...”*, tuttavia, *“la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”*. Nel caso in esame, l'Inps ha svolto proprio tale valutazione che invece le è preclusa, rifiutandosi di concedere i documenti richiesti alla luce della fondatezza delle richieste sottostante.

Quanto alla richiesta d'accesso formulata dal ricorrente, il ricorso deve ritenersi senz'altro fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, laddove diretto all'ostensione del modulo di rinuncia agli assegni familiari sottoscritto dallo stesso ricorrente, poiché l'istanza d'accesso ha ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile da parte dello stesso. L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

Quanto, invece, alla richiesta dei dati di inizio e fine validità dell'..... del periodo-....., la Commissione osserva che l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90, considerato, altresì, che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006, non è tenuta ad alcuna attività di elaborazione di dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

Infine, quanto alla richiesta volta ad ottenere l'accesso alle comunicazioni fatte dall'altro genitore di modifica del nucleo familiare e rivolte all'Inps, il ricorso deve essere dichiarato parimenti inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'altro genitore Sig.ra, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, limitatamente al modulo di rinuncia all'..... da parte dello stesso ricorrente e, per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione. Quanto, invece, alle ulteriori domande, dichiara il ricorso inammissibile, quanto alla richiesta di dati ed informazioni, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006; quanto, invece, alla domanda di accesso delle comunicazioni all'Inps dell'altro genitore, ex art. 22, comma 1 lett. c) della L. n. 241/1990.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Polizia di Stato

FATTO

Il Sig., della Polizia di Stato, ha presentato in data un'istanza d'accesso indirizzata a più organi direttivi della Polizia di Stato, al fine di chiedere l'accesso della documentazione attinente alla trasmissione, effettuata per via gerarchica, di una sua richiesta di colloquio con il della Polizia di Stato, nonché copia di ogni documento stabilmente custodito e/o prodotto dagli uffici in indirizzo, compreso il c.d. “*dettagliato appunto accompagnatorio*”, redatto per il della Polizia dal Servizio Concorsi, in merito alla richiesta di colloquio anzidetta. L'accedente ha dedotto, in particolare, di aver preso parte ad un concorso interno per posti per la qualifica di e che, all'esito della pubblicazione della graduatoria, era scaturito un contenzioso con l'Amministrazione, in ragione di un baco informatico che aveva determinato sopravvalutazioni dei titoli e violazioni delle statuizioni previste dal bando stesso. Pertanto, avendo fatto numerose segnalazioni agli organi direttivi dell'Amministrazione senza mai ricevere risposta, presentava per via gerarchica una richiesta di Colloquio con il della Polizia, senza ricevere neanche questa volta risposta.

Per questo motivo il Sig., deducendo la formazione del silenzio rigetto, si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/90, assunte le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale ha chiarito di aver risposto all'accedente (benché questi non avesse tenuto conto di tale risposta nella richiesta di riesame), negando tuttavia l'accesso. Infatti, quanto al diniego serbato, l'Amministrazione ha chiarito che “*l'accesso è rivolto alla documentazione riconducibile, sub specie, alla categoria degli 'atti difensivi dell'Amministrazione', per i quali l'ordinamento esclude l'accessibilità. In essa, infatti, sono svolte considerazioni anche tese a contraddire le pretese avversarie che, come tali, risultano correlate alla edificazione della difesa erariale....Tale principio, contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio del 26 gennaio 1996, n. 200 Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formali o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso mira a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale,il principio in parola risponde, infatti, ad elementari considerazioni di salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie*”.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, poiché il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale concreto, diretto ed attuale all'accesso, meritevole di giuridica tutela. Per converso, appaiono prive di pregio le ragioni con cui è stato negato l'accesso, considerato che la norma invocata dall'Amministrazione non pare pertinente alla richiesta d'accesso presentata dal Sig. Infatti, l'art. 2 del D.P.C.M. del 26.01.1996, n. 200 citato a sostegno del diniego, prevede che *“ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b)”*. Nel caso di specie, la richiesta aveva ad oggetto la documentazione attinente alla trasmissione, effettuata per via gerarchica, della richiesta di colloquio con il della Polizia di Stato, nonché copia di ogni documento stabilmente custodito e/o prodotto dagli uffici in indirizzo, compreso il c.d. *“dettagliato appunto accompagnatorio”*, redatto per il della Polizia dal Servizio Concorsi, in merito alla richiesta di colloquio anzidetta, e non atti relativi al rapporto tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, se deve ritenersi senz'altro legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione a fronte di una richiesta di accesso a documenti amministrativi aventi ad oggetto il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio, diverso è il caso di specie, in cui l'accedente non ha chiesto alcun atto attinente all'attività difensiva dell'Amministrazione. Cionondimeno, laddove tra i documenti di cui il Sig. ha chiesto l'accesso ci dovessero essere parti relative ad un parere richiesto od espresso all'Avvocatura dello Stato, o ad atti defensionali, o corrispondenza relativi a tali affari, sarà cura dell'Amministrazione, nel concedere l'accesso, oscurare preventivamente le parti non ostensibili, al fine di non comprometterne la possibile difesa in giudizio dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regione

FATTO

La Sig.ra, dirigente scolastica, ha presentato in data una richiesta d'accesso alla documentazione integrale, domande incluse, di tutti i dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento in, precisando di non aver ottenuto il nulla osta alla mobilità "in uscita" dall'Ufficio scolastico regionale per la

La ricorrente ha motivato l'istanza con la necessità di verificare se le motivazioni che hanno portato ad ottenere l'ingresso in per gli altri richiedenti, erano tutte prevalenti rispetto alle proprie.

Con provvedimento del, l'Ufficio scolastico dell'..... ha negato l'accesso ai documenti richiesti, in ragione del fatto che il nulla osta al trasferimento tra regioni è di esclusiva competenza del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e, di conseguenza, la verifica della correttezza dell'operato dell'amministrazione deve essere rivolta ai dirigenti scolastici le cui domande di mobilità interregionale in uscita siano state vagliate dall'Ufficio scolastico per la

Per questi motivi l'Amministrazione ha invitato l'accedente a rivolgere l'istanza a quest'ultimo ufficio.

Contro tale provvedimento la Sig.ra adiva nei termini la Commissione, lamentando, tra l'altro, che l'istituto acceduto non aveva attivato la procedura per la notifica dell'istanza ai controinteressati. L'Amministrazione faceva pervenire un'approfondita memoria diretta a confermare la correttezza del proprio operato, volto in particolare a tutelare la privacy degli altri partecipanti alla procedura di mobilità, considerato che nelle domande di mobilità sono contenuti loro dati sensibilissimi.

Nella decisione del la Commissione rilevava preliminarmente la sussistenza di un interesse endoprocedimentale e qualificato all'accesso da parte della ricorrente, disciplinato dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che i documenti richiesti in ostensione attengono ad una procedura di mobilità cui la ricorrente ha preso parte. La Commissione, peraltro, ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 184/2006, laddove l'Amministrazione acceduta non sia detentrica dei documenti richiesti, ha l'onere di trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio che materialmente detiene gli atti, spettando all'Ufficio Scolastico per trasmettere l'istanza all'Ufficio Scolastico, ha invitato l'Amministrazione acceduta a notificare la richiesta dell'accesso e la successiva richiesta di riesame ai controinteressati, sospendendo a tal fine la propria decisione.

Successivamente la ricorrente ha inviato una nuova memoria nella quale ha specificato che il proprio interesse all'accesso ha ad oggetto i documenti detenuti dall'Ufficio Scolastico Regionale, necessari a valutare la possibilità di accoglimento della sua domanda di trasferimento, preordinati, quindi, a valutare l'opportunità di esperire ricorso avverso il diniego al nulla osta opposto dall'Ufficio Scolastico della, Infatti, la Sig.ra ha chiarito che *“Si ricorda che rispetto ai movimenti di mobilità interregionale verso ho un interesse legittimo, concreto ed attuale, poiché USR mi ha negato il nulla osta verso la Regione e potrò valutare la possibilità di ricorrere contro tale decisione solo dopo aver considerato le possibilità di accoglimento che avrei avuto, sulla base dei criteri dichiarati da USR”*.

L'Ufficio Scolastico Regionale per ha fatto pervenire una memoria comunicando di aver notificato la richiesta di riesame della Sig.ra ai controinteressati, ed anche di aver trasmesso gli atti all'Ufficio Scolastico per la

DIRITTO

La Commissione, preso atto che dall'invio della richiesta di riesame ai controinteressati effettuata dall'Amministrazione non si evince tale istanza sia stata ricevuta dai destinatari, né, in caso affermativo, da quando, invita l'Amministrazione a trasmettere copia della ricevuta di ritorno delle raccomandate, interrompendo i termini nelle more del predetto adempimento istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino alla verifica dello spirare dei termini per la presentazione di eventuali memorie e/o motivata opposizione da parte dei controinteressati, invitando l'Amministrazione acceduta ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

PEC:

.....

PEC:

Decisione

OGGETTO: ISTANZA alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Il Sig., con Pec del acquisita al protocollo Dica col n.-.....-..... e allegata alla presente, si è rivolto a questa Commissione lamentando di non aver ricevuto risposta in merito a una sua richiesta di chiarimenti inerente la mancata corresponsione degli assegni familiari, al fine di intercedere presso codesta Amministrazione per l'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler valutare l'opportunità di riscontrare la richiesta di chiarimenti, dandone notizia alla Scrivente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di- Consiglio Distrettuale di Disciplina

FATTO

Il sig. si rivolge nuovamente alla Commissione in merito a questione già oggetto di esame e pronuncia, sia nella seduta del sia in quella del Il ricorrente evidenzia l'emissione, da parte della amministrazione adita, di un provvedimento datato, non prodotto nella documentazione istruttoria del ricorso relativo alla seduta del

DIRITTO

Il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile per il principio del *ne bis in idem* essendo la questione già stata oggetto di trattazione e decisione da parte della Commissione, da ultimo nella seduta del Il documento datato, prodotto solo successivamente alla decisione, non può essere preso in esame *ex post*.

A vantaggio del ricorrente si precisa che, ai sensi dell'art. 12.8 del DPR 184 del 2006, la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Al Difensore Civico della

Avv.

PEC:

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso c/

Il Sig., in data ha presentato ricorso a questa Commissione, avverso il lamentato “diniego-differimento” dell’..... di

Con nota DICA del, che per comodità si unisce alla presente (completa di allegati), la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha trasmesso il ricorso in oggetto per competenza a codesto Difensore Civico, ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente, con istanza del, acquisita al protocollo DICA 29979 di pari data, il ricorrente ha comunicato di essersi rivolto a questa Commissione “(...) in quanto il Comune di e la Città di non hanno in carica il Difensore Civico e quello della Regione non è operativo (...)” insistendo perché sia la Commissione medesima a decidere il gravame.

Al riguardo si rappresenta che il ricorso in questione è stato trasmesso al Difensore civico della Regione, avendone verificata la sussistenza, nella persona dell’Avv., il quale risulta attualmente in carica, così come confermato attraverso apposita ricerca sul sito internet istituzionale della Regione suddetta (vedi pagina [https:///.....](https://...../.....)), nonché attraverso assicurazione telefonica da parte degli uffici preposti (tel.: -).

Premesso quanto sopra, si trasmette a codesto Difensore Civico, per il seguito di competenza, la succitata istanza del Sig., con richiesta di curarne un diretto riscontro con l’interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il dei Carabinieri è stato sottoposto ad un procedimento amministrativo volto all'adozione di un provvedimento disciplinare di corpo, per aver usato un linguaggio offensivo ed inappropriato nei riguardi di una donna che si era presentata presso la Stazione dei Carabinieri di al fine di domandare un'informazione. Per questo ha presentato un'istanza d'accesso tramite l'Avv., in data, a fini difensivi, domandando:

- 1) Memoriale di servizio del Comando Stazione Carabinieri di-....., dei giorni e, al fine di conoscere turni e presenze del e
- 2) Memoriale di Servizio Caserma dal al con i nominativi di tutti i presenti e di tutti i servizi;
- 3) verbale della Sig.ra sentita in data
- 4) Registro di accesso alla caserma di del per verificare la presenza di tutti i soggetti presenti.

L'Amministrazione ha concesso l'accesso parziale in data, limitatamente ai documenti n. 2, negandolo per tutti gli altri. Nelle motivazioni addotte l'Amministrazione acceduta ha chiarito che, quanto ai documenti di cui ai nn. 1 e 4, non vi sarebbe nesso tra i documenti richiesti e la situazione da tutelare e, quanto, al n. 4, ha negato l'accesso perché il documento richiesto non sarebbe in possesso dell'Amministrazione, o meglio sarebbe inesistente, essendo prevista sola la compilazione di un modello informatizzato.

Contro tale parziale diniego l'accedente si è rivolto alla Commissione, tramite l'Avv., chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione ha inviato una memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

Nella seduta del la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando preliminarmente che il ricorrente aveva fatto riferimento nel corpo dell'istanza d'accesso a precedenti richieste inoltrate all'Amministrazione e che tale circostanza veniva confermata indirettamente nella memoria della stessa Amministrazione, senza però indicare in quali date sarebbero state inviate le precedenti istanze d'accesso, non consentendo così alla Commissione di valutare la tempestività dell'istanza d'accesso. In ogni caso, poiché il ricorrente non aveva allegato le ricevute dell'invio del ricorso ai soggetti controinteressati, adempimento questo previsto, a pena di inammissibilità, dell'art.

12, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. c), del DPR n. 184/2006, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente, il ha fatto pervenire alla Commissione le ricevute di accettazione e consegna del ricorso ai controinteressati inviati in data, chiarendo, altresì, di aver inviato le precedenti istanze d'accesso in data e

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare in via di autotutela le proprie decisioni, atteso che, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione; i documenti inviati da, tuttavia, non contengono gli elementi di una richiesta revocatoria e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

Per completezza la Commissione ricorda che, ferma restando la precedente decisione del di inammissibilità, anche alla luce dei chiarimenti forniti, la richiesta di riesame presentata in data sarebbe stata comunque irricevibile per tardività, poiché il ricorrente ha chiarito di aver presentato la prima richiesta d'accesso in data, una seconda istanza il e, da ultimo, in data, e di aver poi impugnato il parziale diniego dell'Amministrazione del

PQM

Il ricorso presentato deve, pertanto, considerarsi inammissibile.